

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

354° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	10
6 ^a - Finanze e tesoro	»	11
7 ^a - Istruzione	»	15
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	19
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	20
10 ^a - Industria	»	26
11 ^a - Lavoro	»	28
12 ^a - Igiene e sanità	»	39
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	41

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i>	47
Riforma amministrativa	»	48
Riforma bilancio statale	»	54

Sottocommissioni permanenti

6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	<i>Pag.</i>	62
--	-------------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1998

138ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

*SEGUITO DELL'ESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA POSSIBILITÀ
DI COMUNICARE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA I NOMINATIVI DEI TITOLA-
RI DI UTENZE TELEFONICHE INTERNE DEL SENATO*
(A007 000, C21ª, 0062ª)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 settembre 1998.

Prosegue la discussione, nel corso della quale prendono ripetutamente la parola i senatori BERTONI, VALENTINO, CALLEGARO, GRECO, MILIO, RUSSO, BRUNI, PASTORE, FASSONE ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito della discussione nonchè l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1998

301^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bettinelli e per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0115^o)

Su proposta del Presidente VILLONE, si conviene di differire ulteriormente, fino alle ore 13 di martedì 22 settembre, il termine per la proposizione di emendamenti ai disegni di legge n. 3015 e n. 3285, concernenti rispettivamente le misure di prevenzione della corruzione e il rapporto tra procedimento penale e provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti pubblici.

IN SEDE CONSULTIVA

(3432) Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dedoni ed altri; Massidda ed altri

(1845) MANIS – Norme in materia di trasferimento delle competenze dell'Ente scuole materne della Sardegna allo Stato

(Parere alla 7^a Commissione: esame congiunto e sospensione)

Riferisce alla Commissione la relatrice BUCCIARELLI, che considera il testo approvato dalla Camera dei deputati compatibile con l'assetto generale delle competenze sulle scuole materne statali. Dopo aver illustrato il contenuto specifico delle disposizioni in esame, propone di

esprimere un parere favorevole rammentando che la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità il disegno di legge n. 3432.

Il senatore ROTELLI, premesso che la soppressione di un ente ritenuto non più necessario è un evento comunque positivo, osserva che in materia potrebbero esservi competenze regionali degli enti locali e rileva comunque una certa disarmonia del provvedimento rispetto al processo di decentramento amministrativo avviato con la legge n. 59 del 1997. In particolare, risultano singolari le ripartizioni delle competenze sui beni dell'ente soppresso tra la regione autonoma della Sardegna e gli enti locali e assai singolare è anche il conferimento di funzioni di amministrazione attiva al Commissario del Governo presso la regione Sardegna. A suo avviso, pertanto, vi sono dubbi di legittimità costituzionale circa il mancato rispetto delle autonomie territoriali.

Il senatore ANDREOLLI condivide le perplessità esposte dal senatore Rotelli.

Il sottosegretario SOLIANI precisa che la regione Sardegna non ha formulato obiezioni verso il provvedimento, ricorda che la legge n. 59 del 1997 ha avviato un processo di decentramento al quale appare coerente anche il provvedimento in esame, in un quadro di sostanziale rispetto delle autonomie territoriali, ciascuna per le rispettive competenze. Lo scopo principale del disegno di legge, d'altra parte, è quello di assicurare la continuità dell'offerta formativa, in un contesto sostanziale in cui gli enti locali e la regione non hanno rivendicato alcuna competenza diretta.

Il presidente VILLONE obietta che la disponibilità degli enti territoriali non appare risolutiva poichè lo statuto speciale della regione Sardegna potrebbe imporre una diversa soluzione del problema. In ogni caso, occorre verificare tale eventualità proprio alla luce dello statuto speciale.

La relattrice BUCCIARELLI rammenta che le iniziative assunte dagli enti locali per l'esercizio di scuole materne, spesso importanti ed efficaci, si inseriscono in un contesto di carenze statali che determina la stessa qualificazione dell'offerta formativa comunale come privata. Si tratta, pertanto, di scelte autonome degli enti locali, mentre non sembra che vi siano in materia competenze proprie delle regioni.

Si conviene quindi di sospendere momentaneamente l'esame dei disegni di legge, per svolgere una verifica di compatibilità con lo statuto speciale della regione Sardegna.

IN SEDE REFERENTE

(3506) Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998

(Esame e rinvio)

Il presidente VILLONE illustra il disegno di legge, che in parte costituisce l'adempimento della legge n. 59 del 1997, quanto alla semplificazione di procedimenti amministrativi mediante delegificazione. Al ri-

guardo, si prevede la semplificazione di circa 50 procedimenti e di altri procedimenti di carattere strumentale, mentre il disegno di legge interviene anche sulla definizione dei criteri generali in tema di semplificazione procedimentale e introduce, quale importante novità, anche la semplificazione dei procedimenti in materia di illecito amministrativo. Il disegno di legge, inoltre, contiene disposizioni importanti per l'assetto generale della regolazione normativa, prevedendo all'articolo 3 uno strumento tecnico e operativo per l'opera di semplificazione normativa e procedimentale e, all'articolo 4, il nuovo istituto dell'analisi di impatto sulla regolamentazione, che a suo avviso non dovrebbe essere sopravvalutato nelle aspettative, ma può costituire comunque uno strumento utile. Con l'articolo 5 si interviene in materia di codificazione della normativa vigente, nel proposito di pervenire alla redazione di testi unici omogenei per materia, assicurando una maggiore conoscibilità delle norme e una più agevole applicazione delle stesse. Dopo aver richiamato l'attenzione sulle specifiche disposizioni che presiedono al processo di codificazione, si sofferma sul comma 5 dell'articolo 5, che a suo avviso potrebbe essere considerato non necessario, data la generale competenza consultiva del Consiglio di Stato.

Interviene quindi il senatore ROTELLI, che dichiara di non condividere la diffidenza del relatore circa gli strumenti di analisi dell'impatto della regolazione normativa: egli viceversa apprezza molto la novità contenuta in proposito nel disegno di legge, che tuttavia dovrebbe essere precisata in riferimento all'oggetto, poichè si tratta, a suo avviso, di assicurare soprattutto una valutazione di impatto sull'organizzazione amministrativa da parte dei nuovi corpi normativi introdotti nell'ordinamento. Quanto all'unità per la semplificazione normativa e procedimentale, ritiene opportuno valorizzare la presenza di esperti nell'analisi di organizzazione, che spesso sono estranei alle amministrazioni pubbliche.

In proposito, il senatore MAGNALBO' suggerisce di modificare la denominazione dell'unità di semplificazione.

Prende la parola, quindi, il ministro BASSANINI, che anzitutto ringrazia la Commissione per aver iniziato tempestivamente l'esame del disegno di legge, cui il Governo annette particolare importanza. In parte si tratta di dar seguito alla legge n. 59 del 1997, circa l'introduzione di uno strumento permanente di semplificazione dei procedimenti amministrativi, di delegificazione e di intelligente deregolazione. Una regolazione normativa più adeguata, infatti, esige comunque un radicale sfoltimento delle norme vigenti, da ridurre nel numero e da rendere più adeguate e convincenti, come anche più facili da applicare. È noto, d'altra parte, che il numero delle leggi vigenti è stato stimato anche dalle analisi più attendibili e recenti, come quella condotta dal Servizio studi della Camera dei deputati, nell'ordine di 13 mila provvedimenti di natura legislativa, cui si aggiungono oltre 5 mila di natura incerta, perchè spesso di epoca precostituzionale, oltre a circa 20 mila leggi regionali. Nel con-

fronto con altri paesi, l'Italia ha sicuramente un sovraccarico normativo imponente, ma il problema è comune a tutti gli ordinamenti consimili, tanto che recentemente è stato concluso un protocollo d'intesa tra i Governi dei paesi dell'Unione europea proprio in tema di revisione e semplificazione delle leggi e delle altre norme vigenti: lo scopo è quello di assicurare regole più semplici e di tutelare meglio i diritti e le libertà dei cittadini e gli interessi generali delle collettività. Nel protocollo d'intesa si fa riferimento anche alle normative comunitarie, che pure soffrono di una certa ipertrofia, e si è assunto l'impegno di costituire strutture apposite presso ciascun Governo: il proposito è quello di valutare l'impatto della regolazione normativa, sotto il profilo dei costi e dei benefici e del rapporto tra obiettivi e risultati, in base a un'analisi di impatto da riferire tanto all'organizzazione pubblica quanto agli effetti delle nuove norme per i cittadini, per le imprese, per le associazioni. Occorre, inoltre, rendere sistematico il lavoro di codificazione, seguendo l'esempio di esperienze straniere, nel tentativo di ottenere corpi normativi omogenei, semplici e interamente applicabili. Quanto alle altre parti del disegno di legge in esame, si tratta di realizzare il primo intervento annuale di semplificazione procedurale mediante delegificazione, riferito ad alcune decine di procedimenti specifici, ma anche a procedimenti strumentali attualmente regolati in modo molto farraginoso e inutilmente disomogeneo. Il Governo, disponibile a ogni correzione e integrazione del testo utile ad assicurarne una maggiore efficacia, confida in un lavoro parlamentare proficuo e celere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3432) Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dedoni ed altri; Massidda ed altri

(1845) MANIS – Norme in materia di trasferimento delle competenze dell'Ente scuole materne della Sardegna allo Stato

(Parere alla 7^a Commissione: ripresa e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame dei disegni di legge, precedentemente sospeso.

Il presidente VILLONE, avendo esaminato lo statuto speciale della regione Sardegna, precisa che in materia scolastica non è prevista una competenza legislativa primaria nè concorrente. Tuttavia lo statuto prevede una competenza di integrazione della legislazione statale anche in materia di istruzione pubblica e ciò, nell'escludere obiezioni di ordine costituzionale, induce a suo avviso alla formulazione di un indirizzo rivolto a considerare preferibile una scelta di maggiore rispetto dell'autonomia della regione e degli enti locali.

Il senatore LISI concorda in linea di massima sulla proposta del Presidente, ma considera difficile esprimere un parere consapevole senza una sufficiente documentazione, soprattutto senza la disponibilità della legge istitutiva dell'ente da sopprimere. Propone pertanto di rinviare la formulazione del parere.

Secondo il senatore BESOSTRI, vi sono invece tutti gli elementi necessari per una valutazione immediata.

Il senatore ROTELLI osserva che il processo di decentramento avviato con le cosiddette leggi Bassanini impone di considerare un intervento normativo come quello in esame non solo alla luce del quadro costituzionale di delimitazione delle attribuzioni reciproche tra lo Stato, la regione a statuto speciale e gli enti locali. Occorre, infatti, una maggiore coerenza con la tesi, enunciata dallo stesso ministro Bassanini in fase di discussione delle leggi che portano comunemente il suo nome, perchè tutte le funzioni e le competenze trasferibili alle regioni e agli enti locali a Costituzione vigente siano effettivamente trasferite agli enti territoriali.

Secondo la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO il provvedimento in esame non ha nulla a che vedere con l'attuazione della legge n. 59 del 1997, che infatti non dispone in materia scolastica per scelta consapevole e ponderata. La legislazione vigente sulle scuole materne ha una propria configurazione, che viene sostanzialmente e formalmente rispettata dal disegno di legge in esame, mentre non sarebbe una valutazione di competenza della Commissione affari costituzionali quella riferita all'adequazione delle norme generali che regolano la materia.

Il senatore ANDREOLLI ritiene che per quanto di competenza la Commissione possa pronunciare un parere di nulla osta, formulando un auspicio per un indirizzo più coerente, anche in materia, verso il processo di decentramento ormai avviato.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO esprime il proprio netto dissenso da tale proposta, poichè a suo avviso il rilievo non è pertinente al provvedimento in esame. Ritiene, pertanto, che il parere debba essere positivo senza alcuna osservazione ulteriore.

Il senatore ROTELLI ritiene che il disegno di legge in esame non sia affatto coerente al principio di autonomia enunciato nell'articolo 5 della Costituzione, da considerare quale principio fondamentale dell'ordinamento.

Il presidente VILLONE invita a riflettere sulla circostanza che si tratta semplicemente di formulare un auspicio per un indirizzo legislativo di maggiore coerenza al principio di autonomia, conforme anche allo statuto speciale di autonomia della regione Sardegna, quanto

alle competenze legislative e amministrative di integrazione, che riguardano anche l'istruzione pubblica.

La Commissione conviene quindi a maggioranza di formulare un parere favorevole con l'osservazione suggerita dal senatore Andreolli e ripresa dal presidente Villone.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1998

327^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALLEGARO

La seduta inizia alle ore 9,00.

Il presidente CALLEGARO, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta.
(R030 000, C02^a, 0010^o)

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per oggi alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,05.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1998

174ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

THALER AUSSERHOFER

*La seduta inizia alle ore 8,55.**Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi, contenzioso, relative alle tasse automobilistiche non erariali (n. 312)**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C06ª, 0019ª)

Riferisce alla Commissione la senatrice SARTORI, la quale ricorda in premessa la disciplina recata dall'articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997. Tale disposizione prevede il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero rimborsi e applicazione delle sanzioni e contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche regionali, con modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il gettito delle tasse in parola, prosegue la relatrice, è già stato attribuito alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504: si tratta quindi di porre le regioni in condizione di esercitare autonomamente le funzioni connesse con la gestione di tali tributi. Lo schema di regolamento definisce il quadro normativo entro il quale le regioni svolgeranno le funzioni ad esse trasferite, dando loro anche la possibilità di integrarne le disposizioni nell'ambito della competenza ad esse conferite dall'ordinamento giuridico. Più in generale, va tenuto presente che l'avvio della «regionalizzazione» delle funzioni citate coincide con la scadenza della convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia.

Da tale situazione, discende anche l'esigenza che il Ministero delle finanze definisca le modalità con le quali costituire una adeguata base informativa per l'esercizio delle funzioni di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche erariali.

Si prevede pertanto, allo scopo di fornire alle regioni ogni informazione utile per l'esercizio delle funzioni e al fine di armonizzarle con quelle demandate al Ministero delle finanze in tema di tasse automobilistiche erariali, che tra regioni e Ministero si definisca un protocollo d'intesa al fine di stabilire le modalità di costituzione, gestione e controllo di archivi regionali e del risultante archivio denominato «archivio unitario delle tasse automobilistiche». Va sottolineato – prosegue la relatrice – che tale archivio sarà strutturato in modo da assicurare all'amministrazione centrale e agli enti regionali la disponibilità di tutte le informazioni utili ai fini sia della trasparenza dei rapporti tra gli stessi, che dell'esercizio autonomo ed efficiente delle funzioni di rispettiva competenza.

Lo schema di decreto contiene, inoltre, una disposizione di salvaguardia nel caso il protocollo d'intesa non sia siglato entro un anno dalla emanazione del presente regolamento. Opportunamente il Governo ha previsto un periodo transitorio, intercorrente tra il 1 gennaio 1999 e la costituzione della struttura di gestione delle nuove funzioni, considerata la complessità delle procedure e l'esigenza di avere sin da subito disponibilità immediata dei dati necessari all'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza. Si è stabilito, quindi, che nel periodo transitorio «l'archivio delle tasse automobilistiche» sia gestito e aggiornato dal Ministero delle finanze. Tale archivio sarà organizzato sulla base dei dati messi a disposizione, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, dal P.R.A., dall'ACI e dalla Motorizzazione civile dei trasporti. Non vi è dubbio che la disciplina prevista nel periodo transitorio, se pure necessitata dalle motivazioni illustrate in precedenza, presenta aspetti di limitazione dell'autonomia delle regioni a statuto ordinario: a tal fine è prevista la costituzione di un comitato di controllo sulla gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche cui partecipano rappresentanti della Conferenza permanente Stato-regioni. Assumono particolare rilievo le norme che consentono alle regioni di affidare a terzi le funzioni di controllo e riscossione, attraverso procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti di servizi e forniture. Va peraltro notato che il Ministero delle finanze si è riservato di predisporre un altro schema di regolamento con il quale approvare lo schema di convenzione tipo. La relatrice passa poi ad esaminare analiticamente il contenuto dello schema di regolamento, soffermandosi in particolare sulle disposizioni relative al periodo transitorio. In conclusione, dopo aver espresso una valutazione positiva del provvedimento in titolo, si riserva di illustrare le osservazioni al parere favorevole dopo la discussione generale.

Si apre il dibattito.

Il senatore COSTA esprime l'auspicio che le regioni, nell'individuare i soggetti ai quali affidare le funzioni loro trasferite in materia di

tasse automobilistiche non erariali, si avvalgano degli stessi soggetti che svolgono già l'attività di riscossione per le imposte dirette e indirette; si tratta di attuare, infatti, un principio di unicità della riscossione che agevola molto gli adempimenti a carico dei contribuenti.

Il senatore BIASCO ricorda la recente polemica tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia relativamente alle numerosissime irregolarità riscontrate nell'attività di accertamento e riscossione da parte dell'ACI delle tasse dovute. Tralasciando la circostanza, non certo positiva, che non si è ancora riusciti a risalire alle responsabilità di questa condizione che provoca grave disagio per moltissimi contribuenti, è opportuno che il nuovo regime si basi su un raccordo stretto tra tutti gli organismi interessati alla gestione delle tasse automobilistiche. Auspica infine che il trasferimento alle regioni delle funzioni in parola serva a porre fine ai disguidi e alle inefficienze registrate in passato.

Il senatore BOSELLO chiede di chiarire la natura dell'«archivio delle tasse automobilistiche», paventando una inutile duplicazione dell'anagrafe tributaria. Nel caso tale ipotesi dovesse verificarsi, si porrebbe anche il problema del controllo della gestione di tali dati in analogia con quanto previsto per l'anagrafe tributaria.

Interviene poi il senatore VENTUCCI, a giudizio del quale le preoccupazioni del senatore Bosello appaiono condivisibili, anche se l'organizzazione del nuovo sistema informativo sembra avviato verso un adeguato livello di chiarezza e di trasparenza. Chiede, infine, al sottosegretario Vigevani quali siano le valutazioni del Governo circa l'impatto occupazionale del trasferimento di funzioni.

La relatrice SARTORI, prendendo atto della discussione svoltasi, illustra lo schema di parere favorevole, osservando che le tasse automobilistiche cui fa riferimento l'articolo 2 non possono che essere quelle non erariali e che sarebbe opportuno definire il termine entro cui emanare il decreto di cui al comma 8 dell'articolo 7. Valuti inoltre il Governo l'opportunità, allo scopo di incentivare l'efficienza delle regioni nel riscuotere i tributi in parola, di ripartire i costi relativi all'archivio delle tasse automobilistiche in relazione al gettito potenziale stimato e non al gettito conseguito da ciascuna regione. Da ultimo, è opportuno invitare il Governo e le regioni a valutare attentamente eventuali conseguenze sui livelli occupazionali nelle singole realtà, favorendo l'utilizzo delle professionalità e delle competenze in precedenza maturate.

Interviene quindi il sottosegretario VIGEVANI, il quale ricorda che la scelta del trasferimento delle funzioni è stata condivisa sia dal Governo che dalle regioni e che il confronto con gli enti locali ha consentito di stabilire preventivamente tutte le fasi e i passaggi affinché il trasferimento avvenga nel rispetto dell'autonomia e garantendo la massima efficienza. Al senatore Bosello fa presente che l'archivio unitario delle tasse automobilistiche non rappresenta alcuna duplicazione della banca

dati contenuta nell'anagrafe tributaria. Ricorda inoltre che il Ministero si è fatto carico di rendere nota una situazione di inefficienza che ha caratterizzato le funzioni di accertamento e riscossione di competenza dell'ACI. Sottolinea poi positivamente la circostanza che alle regioni è assegnata piena autonomia nella scelta del soggetto concessionario, che potrà essere lo stesso ACI, un terzo soggetto o anche, se lo si giudica conveniente, lo stesso Ministero delle finanze per il periodo transitorio. Per quanto riguarda, invece, le preoccupazioni del senatore Ventucci, la valutazione del Governo è che l'intero processo non dovrebbe avere conseguenze negative sul piano occupazionale in riferimento all'intero territorio nazionale; non si può escludere però che in alcune particolari situazioni, la estromissione dell'ACI dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in parola possa avere contingentemente ripercussioni negative. In merito alle osservazioni illustrate dalla relatrice, si esprime infine favorevolmente.

A maggioranza si dà quindi mandato alla relatrice Sartori di redigere un parere favorevole con le osservazioni precedentemente illustrate.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

La Presidente THALER AUSSERHOFER avverte che, avendo concluso l'esame degli argomenti all'ordine del giorno di questa settimana, la seduta pomeridiana di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,35.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1998

228^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(3451) Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che non è pervenuta alcuna comunicazione dalla Presidenza del Senato circa la richiesta di rimessione alla sede referente, prospettata nella seduta di ieri dal Gruppo Forza Italia. Avverte che si passerà pertanto alle votazioni.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione approva i due articoli del disegno di legge.

In sede di votazione finale, il senatore ASCIUTTI annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia. La richiesta da lui preannunciata ieri per la rimessione alla sede referente non era tanto motivata dalla questione delle indennità – invero misere e tali da consentire ben difficilmente ai membri delle commissioni degli esami di Stato di vivere decorosamente specie nelle sedi più grandi – quanto dal desiderio di portare il dibattito in Assemblea. In tale sede Forza Italia avrebbe inteso denunciare ancora una volta l'azione del Governo sul tema degli esami di Stato e il suo metodo d'azione in campo scolastico: se il Ministro ama parlare di metodo del mosaico, purtroppo le singole tessere non lasciano neppure intravedere alcun disegno complessivo. Conclude sottolineando l'inaccet-

tabile livello degli stipendi dei docenti, ai quali il testo in votazione offre solo un contentino.

Il senatore MARRI dichiara che il Gruppo Alleanza Nazionale si asterrà, associandosi ai rilievi del senatore Asciutti sul metodo del Governo e sul livello retributivo dei docenti: il suo Gruppo non è contrario allo stanziamento in discussione, ma al metodo seguito dal Governo. Infine segnala il problema dei troppi insegnanti privi dell'impiego.

Il senatore RESCAGLIO annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare Italiano, soffermandosi in particolare sulle peculiarità degli esami di Stato e sulla esigenza di contrastare le evidenti ingiustizie connesse al meccanismo di compensi, nonché le deformazioni relative ai rimborsi per le trasferte. A ciò si accompagna l'auspicio – conclude – che la successiva contrattazione collettiva sia dignitosa e tale da assicurare la necessaria sicurezza economica alla classe docente.

Il senatore BRIGNONE tiene a sottolineare la differenza tra le retribuzioni ai componenti delle commissioni giudicatrici riferite allo svolgimento dei loro compiti e le diarie ed indennità di missione, queste ultime connesse ai pernottamenti alberghieri e al costo della vita, obiettivamente diversi tra città e città. Se speculazione c'è stata in passato, essa ha difatti riguardato massimamente il sistema delle diarie ed indennità, a parziale compensazione della modestia delle retribuzioni connesse all'effettivo svolgimento delle funzioni. È pertanto impossibile a suo giudizio opporsi ad un aumento dei compensi fissi, peraltro comunque modesti; la questione potrebbe invece essere affrontata sotto altri profili, risolvendo ad esempio i problemi connessi alle fittizie domande di rimborso. Non condividendo una opposizione al merito del provvedimento, egli preannuncia quindi la propria astensione, sottolineando comunque le lacune ed i limiti della riforma degli esami conclusivi da poco approvata, con la quale sono state operate scelte discutibili non tanto di mediazione quanto soprattutto di sperequazione.

Il senatore BISCARDI, rilevata l'amplificazione artificiosamente operata sul provvedimento in titolo, assolutamente conseguenziale alla riforma degli esami di Stato e connesso alle novità da quest'ultima introdotte (aumento del numero dei commissari, affidamento ai consigli di classe degli esami dei candidati privatisti e riequilibrio tra docenti interni ed esterni nella composizione delle commissioni), annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo. Sottolinea altresì che il disegno di legge riguarda esclusivamente la componente fissa dei compensi, attualmente del tutto insufficiente, mentre i meccanismi delle indennità sono disciplinati nell'ambito della più complessiva regolamentazione inerente a tutta la Pubblica amministrazione. Quanto al fenomeno delle rinunce più volte menzionato nel corso del dibattito, egli ricorda che esso dipende non solo dall'insufficiente retribuzione finora prevista ma anche da una norma introdotta nella manovra finanziaria del 1994 quando l'allora ministro della pubblica istruzione D'Ono-

frio decise di limitare l'assegnazione dei docenti nell'ambito della medesima provincia: si trattò, a suo giudizio, di un errore che ha determinato un sistema di reversibilità degli esami e ha limitato l'interscambio geografico fra i docenti. Conclude facendo menzione alla raccomandazione rivolta al Governo nell'atto di indirizzo approvato sul documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) di quest'anno, relativamente alla necessità di elevare le retribuzioni degli insegnanti quale fattore imprescindibile della revisione complessiva dell'ordinamento scolastico.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

(3141) Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetto Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio

(Discussione e rinvio)

Il relatore LOMBARDI SATRIANI illustra il disegno di legge in titolo, ricordando anzitutto le fonti normative che regolano la materia, a partire dall'articolo 9 della Costituzione che tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, fino ai più recenti atti amministrativi che hanno istituito organismi tecnici di controllo, nonché alle convenzioni internazionali, cui l'Italia ha aderito.

Il disegno di legge, prosegue il relatore, non intende peraltro conferire una impossibile autonomia scientifica alla materia dell'archeologia subacquea, che rientra senz'altro nella più complessiva sfera disciplinare dell'archeologia. La materia che circonda il bene culturale oggetto di studio non può infatti di per sé determinare un settore scientifico autonomo rispetto a quello in cui è compreso il bene stesso, dovendosi fare riferimento ad un apparato storico-critico che è proprio la disciplina archeologica. L'esigenza preminente sottesa al provvedimento è dunque quella di tutelare la ricerca dei beni culturali che si trovano sott'acqua, sottraendola a pratiche dilettantesche o disoneste. In ciò si sostanzia l'utilità del disegno di legge che, con un valido articolato, prevede dettagliate procedure di tutela per la ricerca e la programmazione delle attività. In particolare, l'articolo 1 estende l'applicazione della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ad una zona di mare di 12 miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale e dispone che la rimozione di oggetti di carattere archeologico trovati anche fortuitamente nella predetta zona può essere effettuata solo previa autorizzazione della competente sovrintendenza archeologica; esso dispone altresì che il competente sovrintendente assicuri, mediante periodiche conferenze di servizi, il coordinamento delle attività di vigilanza, cui concorre la marina militare, e stabilisce che ogni attività di ricerca sia effettuata sotto la direzione di archeologi in grado di partecipare direttamente alle attività subacquee. L'articolo 2 detta norme relativamente ai titolari di permessi di ricerca e

ai concessionari per la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge n. 613 del 1967. L'articolo 3 prevede un programma per le attività collegate all'esplorazione subacquea e a quelle di recupero, per le quali è utilizzato personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali. L'articolo 4 disciplina poi la commissione nazionale per l'archeologia subacquea, che dovrebbe prendere il luogo di altra commissione già istituita con decreto del Ministro nel 1996. L'articolo 5 detta infine le norme di copertura finanziaria.

Ravvisando nel provvedimento importanti elementi di razionalizzazione della materia e di regolamentazione dell'attività di ricerca, il relatore ne raccomanda conclusivamente alla Commissione una sollecita approvazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1998

222^a Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2935) *Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che nella giornata di ieri sono stati depositati ulteriori emendamenti, che si è provveduto a trasmettere alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

In tale attesa, la Commissione conviene di rinviare il seguito della trattazione del provvedimento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1998

200ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CORTIANA

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Ladu.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLE QUESTIONI ATTINENTI LE QUOTE LATTE

(A007 000, C09ª, 0091º)

Il senatore BIANCO, prendendo la parola in ordine ad una questione già sollevata nella seduta antimeridiana dell'Aula di ieri dal senatore Gasperini relativamente al problema delle quote latte, fa riferimento ad un recente articolo, apparso sul quotidiano economico «Il sole 24 ore», nel quale è riportata una notizia che confermerebbe l'entità della supermulta dovuta all'Unione europea per gli splafonamenti produttivi, per un ammontare di 1.270 miliardi. Data l'autorevolezza della fonte giornalistica, che non consente di dubitare sulla veridicità della notizia, il senatore Bianco osserva che si tratta di fatti gravi sia perchè si evincerebbe che la fonte sia proprio la Commissione di garanzia presieduta dal Generale Lecca (che ha sempre operato in modo discreto e fedele alle sue prerogative e che pertanto va difesa da qualsiasi tentativo di screditarne la funzione); in secondo luogo vanno, a suo avviso, stigmatizzati gli effetti devastanti che l'eventuale conferma di una multa di tale ammontare produrrebbe sulla zootecnia da latte, posto che, per effetto della legge n. 642 del 1996, tale multa è stata posta unicamente a carico dei produttori. Richiama pertanto l'attenzione sulla esigenza che il Ministro per le politiche agricole fornisca urgentemente chiarimenti sia in merito alla citata notizia e alla natura delle fonti giornalistiche, sia in relazione all'entità della produzione di latte per il periodo 1997-1998, dato che dovrebbe essere stato già trasmesso all'Unione europea.

Il presidente CORTIANA, nel ricordare che già ieri la Presidenza dell'Assemblea ha assicurato che avrebbe trasmesso al Governo il testo

dell'intervento (vertente sulla medesima questione) del senatore Gasperini, ricorda al senatore Bianco che possono comunque essere attivati tutti gli strumenti del sindacato ispettivo a disposizione dei parlamentari.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Ladu, in relazione alle questioni attinenti gli organismi geneticamente modificati
(R046 001, C09ª, 0006ª)

Il presidente CORTIANA, nel rivolgere parole di benvenuto al sottosegretario Ladu, sottolinea la rilevanza delle questioni oggetto dell'audizione, richiamando in particolare l'attenzione sui problemi posti dai cosiddetti «brevetti di sbarramento» che possono avere implicazioni per la ricerca privata e in particolare per quella pubblica.

Il sottosegretario LADU rileva preliminarmente che i temi trattati investono problematiche di particolare complessità e delicatezza e, nel consegnare agli atti della Commissione una dettagliata memoria scritta in cui sono precisate in particolare le indicazioni del Governo sulla direttiva europea nel quadro di una politica industriale tesa a favorire il lavoro e l'occupazione, sottolinea che il Governo nel suo complesso è ben consapevole come al primo punto siano da collocare i problemi etici. Conferma quindi la linea, già esposta dal ministro Bersani, incentrata sulla sensibilità ai profili etici, sulla attenzione alle problematiche di politica industriale e sulla disponibilità ad adottare una normativa di recepimento in collaborazione con il Parlamento per superare, con un chiarimento costruttivo, i dubbi applicativi che possano insorgere.

Dopo essersi richiamato al parere articolato espresso dal Comitato per le biotecnologie, il rappresentante del Governo rileva preliminarmente che la direttiva europea di recente adozione in materia di biotecnologie colma un vuoto legislativo che consente anche di superare l'approccio più disinvolto, prevalso in altri paesi, in quanto la fissazione di un quadro di certezze giuridiche può avere l'effetto, attraverso la istituzione di un moderno sistema di proprietà industriale, di attirare nuovi capitali e consentire un oculato controllo da parte dello Stato su tali prodotti di avanguardia. Rilevata comunque l'esigenza di evitare l'instaurarsi di situazioni monopolistiche, ricorda che il Governo italiano ha assunto, sulla direttiva, una posizione di riflessione (che si era tradotta in un voto di astensione) confortato in ciò dalla sensibilità emersa, nelle varie sedi parlamentari, anche con l'attivazione di varie procedure conoscitive.

La posizione del Governo italiano è stata sempre ispirata a salvaguardare non solo gli aspetti tecnici, ma anche le implicazioni della materia della biotecnologia, per l'accoglimento dei principi posti a salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità umana, compresi il principio dell'intangibilità dell'essere umano, della non brevettabilità del corpo umano e del divieto della terapia genica germinale, tutti principi

contenuti nella normativa europea e fortemente voluti dai rappresentanti governativi.

Accanto a ciò non possono però sfuggire – prosegue il rappresentante del Governo - le implicazioni economiche che deriveranno dall'applicazione della normativa europea, che inciderà orizzontalmente in svariati settori tecnologici di punta e costituirà, come dichiarato anche in sede europea da autorevoli rappresentanti istituzionali, nei prossimi 50 anni, il volano che permetterà alle economie degli Stati membri di sviluppare il potenziale delle industrie (così da renderle più competitive nei confronti di quelle degli Stati Uniti e Giappone), consentendo di creare numerosi posti di lavoro. Perchè ciò si realizzi, è indispensabile una normativa che dia sicurezza agli investitori e permetta, così come anche negli scopi dichiarati fin dal 1993 dalla Commissione CE nel suo «Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione» di rimediare ai deficit rilevati nelle attività di ricerca e sviluppo (R&S), finanziate con fondi pubblici e privati. Il «Libro bianco su crescita, competitività ed occupazione» riconosce alla moderna biotecnologia il pregio di essere uno dei settori che offrono il maggior potenziale di crescita e di innovazione, proprio perchè le applicazioni pratiche della ricerca, in biotecnologia, possono risultare particolarmente interessanti in settori molto diversi tra loro e costituire il presupposto per un aumento degli investimenti nel settore delle forniture, dei servizi e dei prodotti, con conseguenti effetti benefici sulla occupazione. È perciò evidente l'esigenza di adeguare i sistemi di proprietà intellettuale alla biotecnologia, rivelatasi una delle tecniche più innovatrici, particolarmente nei settori medico, veterinario, dell'allevamento ed agroalimentare. Le biotecnologie hanno consentito alla ricerca scientifica di compiere significativi progressi nella comprensione di numerose patologie, di isolare alcuni agenti infettivi e di combatterli, contribuendo all'immissione sul mercato di una nuova generazione di medicinali assolutamente sicuri, utili alla prevenzione di gravi malattie (ad esempio vaccini a base di DNA ricombinante contro la rosolia e l'epatite B), alcuni dei quali già usati commercialmente. Pertanto, l'armonizzazione del diritto brevettuale ha il duplice scopo di favorire la ricerca europea e di rendere competitive le industrie per il loro sviluppo anche ai fini dell'aumento occupazionale.

Passando ad approfondire i contenuti della direttiva e la sua conformità ai principi brevettuali nazionali ed internazionali, il rappresentante del Governo osserva che vanno ricordati due importanti principi generali fissati nella direttiva: da un lato la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche attraverso il diritto nazionale dei brevetti di ciascuno stato membro (diritto da adeguare in sede di recepimento); dall'altro i rapporti tra la direttiva in corso di pubblicazione e i trattati internazionali, applicabili nella materia considerata (tenuto conto che non si pregiudicano gli obblighi degli stati membri derivanti dagli accordi internazionali vigenti, che prevalgono rispetto a quelli derivanti dalla direttiva, ciò con particolare riferimento all'accordo sui diritti di proprietà intellettuale annesso all'Accordo di Marrakech del 1995).

Entrando nel merito dei problemi specifici emersi in ambito parlamentare, e in ordine ai quali intende fornire dei chiarimenti, il sottose-

gretario Ladu osserva che, in primo luogo in relazione al problema di assicurare un protezione adeguata per le novità vegetali, occorre ricordare quanto previsto dalla Convenzione internazionale sulla protezione delle varietà vegetali e dal Regolamento CE n. 2100/94, che proteggono le novità vegetali, prodotti dei quali possono beneficiare anche gli agricoltori europei attraverso una speciale deroga al diritto di proprietà industriale (il cosiddetto «privilegio dell'agricoltore»). In ordine poi al problema della protezione delle sequenze geniche (cioè alla differenza tra scoperta ed invenzione), fornite alcune delucidazioni di ordine tecnico, il rappresentante del Governo precisa che nel corpo della direttiva stessa (art. 5) vengono indicati esattamente i confini tra scoperta ed invenzione; in ordine all'applicazione industriale, precisa ulteriormente che – perchè si possa parlare di brevetto – il materiale biologico (la cosiddetta sequenza) deve essere individuato ed isolato dal suo contesto naturale tramite un procedimento tecnico e ne deve essere individuata la funzione: solo successivamente la sostanza può essere brevettata. Ricorda inoltre che, secondo la normativa vigente, è sempre possibile effettuare la ricerca, anche in vigenza di brevetto, senza incorrere in ostacoli giuridici, giacchè non è consentito solo l'uso commerciale del brevetto fino alla scadenza della sua durata.

In relazione poi ai brevetti su sequenze geniche, in base a ricerche svolte presso la banca dati del Ministero dell'industria risulta che sono state depositate 16.550 domande di PCT e di brevetto europeo, delle quali solo 649 domande riguardano sequenze geniche isolate (e tra queste solo 33 hanno priorità italiana e nessuna risulta a nome di una sola azienda).

Quanto poi all'esigenza di conoscere il valore economico del brevetto, occorre tenere conto che, nei paesi industrializzati, i soggetti che partecipano ai processi produttivi, naturalmente, si attendono, per gli sforzi tecnologici e l'impegno economico profuso nell'innovazione, di trovare un pubblico riconoscimento. Si richiama quindi a quanto previsto dagli strumenti generali in materia di proprietà intellettuale ed industriale e ad una recente indagine statistica effettuata negli Stati Uniti sul *know-how* e sul brevetto, rilevando come l'insegnamento connesso al brevetto permetta lo sviluppo dei vari settori tecnologici implicati ed anche ripercussioni positive sull'occupazione, il che rende fondamentale incentivare con appositi strumenti normativi il deposito dei brevetti in tutti i campi innovativi.

Passando ad esaminare il problema degli embrioni umani, osserva che il testo dell'articolo 6 della direttiva (che comunque esclude l'utilizzazione di tali embrioni a fini industriali e commerciali) può comunque essere migliorato in sede di recepimento, con esclusione di qualsiasi tipo di utilizzazione, ricordando le varie tipologie di autorizzazioni previste per la messa in commercio di qualsiasi prodotto biotecnologico. In merito poi all'impatto ambientale e ai problemi di riduzione della biodiversità, si richiama alla normativa comunitaria in materia di microrganismi ed organismi geneticamente manipolati, assai rigorosa e severa, sulla cui applicazione vigilano anche in Italia apposite Commissioni interministeriali.

Conclusivamente, ricordata l'esigenza che sia la Comunità che gli stati membri incentivino la ricerca nel settore ad esempio delle malattie rare, il sottosegretario Ladu, ribadisce l'interesse del Dicastero a seguire con attenzione la nuova direttiva, che rappresenta comunque il minimo comune denominatore per il raggiungimento dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali.

Il presidente CORTIANA, nel ringraziare il sottosegretario Ladu per l'articolata e approfondita esposizione, ribadisce l'interesse pieno della Commissione verso questa tematica in ordine alla quale il Parlamento ha dimostrato particolare sensibilità nonchè interesse anche a definire delle regole al di fuori di qualsiasi valutazione pregiudiziale. Ricorda infine che la questione potrà formare oggetto - ove la Commissione così convenga - di una apposita relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore BUCCI ringrazia il sottosegretario Ladu per la relazione che ha confermato il carattere estremamente complesso e sfaccettato di tale tematica, che coinvolge il futuro di molti settori e anche di quello agricolo. Richiama quindi l'attenzione sul tema, assai delicato, dei «brevetti di sbarramento», ricordando che il quadro normativo in materia di tutela della proprietà industriale va garantito per assicurare continuità di flussi finanziari verso il settore della ricerca, che in Italia è penalizzata comunque da una carenza di fondi: ritiene comunque che, mentre allo Stato spetta la ricerca di base, lo sviluppo della ricerca a fini industriali è compito dei privati.

Dopo che il presidente CORTIANA ha ricordato il forte impegno degli Stati Uniti nella ricerca aerospaziale, ha la parola il senatore PIATTI il quale dichiara di condividere l'impostazione del rappresentante del Governo che ha focalizzato l'esigenza di colmare, in modo equilibrato, un vuoto legislativo, richiamando altresì l'attenzione sui profili etici e sull'esigenza di evitare situazioni monopolistiche. Si sofferma quindi sulla situazione dell'Italia nel gioco economico mondiale, osservando che, se si vuole competere pienamente nel nuovo quadro economico, occorre potenziare le innovazioni di prodotto e di processo, la politica di filiera e fiscale: in tal senso occorre quindi porsi dei grandi obiettivi, affrontando questioni decisive come quelle poste dalle biotecnologie. Chiede infine quali sinergie, anche a livello internazionale, si possano favorire per creare una piena integrazione di sviluppo fra pubblico e privato.

Il senatore SARACCO rileva che il mondo ha impiegato milioni di anni, attraverso tentativi e correzioni, per trovare le compatibilità, mentre ora si interviene forzando in un certo senso le leggi della natura. In un tale quadro occorre quindi ribadire il primato della politica che deve sempre presiedere alle scelte degli uomini per il perseguimento di fini

generali, il che tanto è più necessario in questa materia. Ribadisce infine l'esigenza di sviluppare ed assicurare una conoscenza generalizzata di tali complessi processi, verso i quali la politica deve assicurare un costante interesse.

Il sottosegretario LADU, nel richiamarsi alle questioni affrontate, anche con impostazione talvolta problematica, nella memoria consegnata agli atti della Commissione, si riserva di far pervenire ulteriori chiarimenti scritti in relazione alle questioni e alle considerazioni svolte dai vari senatori intervenuti ribadendo la piena disponibilità ad una riflessione comune su tali problematiche.

Il presidente CORTIANA, nel dichiarare conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno, ringrazia nuovamente il sottosegretario Ladu per la sua partecipazione ai lavori della Commissione, richiamando in particolare l'attenzione anche sul quesito relativo all'esigenza di conciliare il diritto al brevetto dei portatori di legittimi interessi industriali con la necessità di evitare la formazione di brevetti di sbarramento e ciò al fine di favorire una democratizzazione della ricerca pubblica in un mercato aperto.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1998

183ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0037ª)

Il presidente CAPONI informa che, conformemente all'impegno assunto nella seduta di ieri, ha preso contatti con il Presidente dell'8ª Commissione per esaminare le modalità di un confronto con il Governo sulla questione Malpensa 2000: detta Commissione ha interpellato il Ministro Burlando, che dovrebbe effettuare al più presto una comunicazione in quella sede. Egli suggerisce, pertanto, che i membri della Commissione industria interessati – che verranno avvertiti tempestivamente – partecipino, nei termini previsti dal Regolamento, alla seduta della Commissione lavori pubblici.

Il senatore PONTONE afferma di ritenere preferibile lo svolgimento della comunicazione in sede di Commissioni 8ª e 10ª riunite.

Il senatore MACONI pone l'accento sulle ragioni di urgenza che rendono preferibile lo svolgimento dell'audizione nella sola Commissione 8ª, cui compete la competenza primaria in materia di trasporti. Il dibattito in tale sede, peraltro, non preclude il coinvolgimento dell'Assemblea sulla questione, nè può certo imputarsi al Governo di non assicurare un'adequata presenza in Parlamento. Il tema, d'altra parte, postula il massimo di unità fra le forze politiche per la salvaguardia dell'interesse nazionale.

Il senatore PONTONE insiste nella sua richiesta, facendo presente che un'eventuale concomitanza della seduta delle due Commissioni impedirebbe ai senatori del suo Gruppo la partecipazione al dibattito.

Dopo che il presidente CAPONI ha invitato i senatori di Alleanza nazionale che intendono promuovere un dibattito in Assemblea a porre il problema in sede di conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, il senatore LAURO afferma che la sua parte politica si è già attivata senza risultati in tal senso, mentre egli è ancora in attesa della risposta del Governo ad un'interrogazione da lui presentata nel mese di settembre.

Il presidente CAPONI conclude, quindi, assicurando che prenderà nuovamente contatto con il Presidente dell'8^a Commissione, al fine di promuovere una comunicazione del Governo in sede di Commissioni riunite.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: seguito dell'esame del documento conclusivo

(R048 000, C10^a, 0005^o)

Si riprende l'esame del documento conclusivo sospeso nella seduta del 30 luglio.

Dopo un intervento del senatore MACONI, che ricorda sinteticamente il contenuto della proposta di documento conclusivo già illustrato nella seduta del 30 luglio, prende la parola il senatore DE CAROLIS il quale, nel condividere l'impostazione del documento presentato dal relatore, si sofferma sull'esperienza francese, oggetto di un approfondito esame da parte della Commissione. In quel paese la rete infrastrutturale, la tradizionale efficienza del sistema amministrativo, nonché il carattere della legislazione fiscale rende possibile un'intensa localizzazione delle imprese straniere ed in particolare di quelle italiane, anche in regioni non contigue al confine nazionale. Prendendo spunto da questa e da analoghe esperienze e sulla base delle indicazioni contenute nella proposta di documento conclusivo, si augura che il Governo possa intraprendere una più incisiva azione in materia, anche superando le tradizionali resistenze dell'apparato burocratico.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1998

266^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il senatore MIGNONE appone la propria firma all'interrogazione 3-01128 del senatore BATTAFARANO, alla quale risponde il sottosegretario PIZZINATO, sottolineando in primo luogo che essa affronta una tematica di grandissimo rilievo, quale è quella, in generale, del collocamento obbligatorio, particolarmente se riguardata sotto il profilo della possibilità di iscrizione nelle liste anche dei lavoratori stranieri, in possesso dei richiesti requisiti medico-legali. Come è noto, entrambe le questioni, ovvero il collocamento obbligatorio nonchè la condizione degli stranieri sul territorio, sono stati, ed anzi sono ancora, oggetto di un ampio fermento innovativo originato dai mutamenti che sono intercorsi nell'arco degli ultimi decenni.

In particolare è stato recentemente pubblicato il decreto legislativo n. 286 del 1998, testo unico delle disposizioni sulla disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero, che sancisce il riconoscimento allo straniero dei diritti fondamentali della persona umana previsti da norme di diritto interno, da convenzioni internazionali e da principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Allo straniero, regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, è attribuito il godimento di diritti in materia civile spettanti al cittadino italiano, salve le ipotesi in cui convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e lo stesso testo unico dispongano diversamente. Attualmente sono in fase di predisposizione i regolamenti attuativi del decreto legislativo in argomento. Queste

disposizioni ben sintetizzano la situazione giuridico-sociale dello straniero il quale, qualora si ponga armonicamente all'interno delle regole dell'ordinamento, non contravvenendole, viene equiparato al cittadino italiano.

Per quanto riguarda il collocamento dei disabili, la Camera dei deputati dovrebbe licenziare tra breve il disegno di legge di riforma, già licenziato a suo tempo dal Senato.

Il problema posto dall'interrogante, nel contesto descritto, assume una valenza di sicuro rilievo. È sotto gli occhi di tutti la composizione multi-etnica della nostra società che vede sempre più lavoratori stranieri, tra l'altro, impegnati prevalentemente in settori in cui alta è la possibilità di incorrere in infortuni. Sicuramente i tempi sono maturi per procedere, anche in questo campo, ad una equiparazione con i cittadini italiani.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si muoverà, quindi, in via amministrativa, per il superamento delle interpretazioni più restrittive, non appena l'approvazione delle nuove leggi sui disabili introdurranno i nuovi meccanismi di formazione delle liste, prestando, ovviamente, le dovute attenzioni all'equilibrio che si deve stabilire tra i diritti dei lavoratori da tempo iscritti e quelli dei nuovi ammessi.

Il senatore MIGNONE si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, e si compiace per l'attenzione mostrata dall'Esecutivo sui temi oggetto dell'interrogazione.

Il sottosegretario PIZZINATO risponde successivamente all'interrogazione n. 3-01181 del senatore Michele DE LUCA, alla quale dichiara di apporre la propria firma anche il senatore PELELLA. La società cooperativa CLEAN.Co, costituita in data 1 dicembre 1993, con sede legale a Pescara, ha concretamente iniziato la propria attività verso la fine del 1995, operando con filiali produttive autonome prevalentemente nel centro-nord d'Italia. Il rappresentante del Governo precisa di aver già trattato la problematica relativa alla società suddetta il 3 giugno ultimo scorso per l'Aula della Camera dei deputati, durante la discussione di una interpellanza che ha offerto l'opportunità anche per alcune considerazioni sull'istituto del lavoro interinale. A fronte di circostanze come quelle segnalate nell'atto parlamentare si evidenzia l'utilità dello strumento del lavoro interinale e delle norme legislative introdotte con la legge n. 196 del 1997. Oltre agli effetti di incremento occupazionale connessi con l'introduzione dell'istituto, non si può negare allo stesso anche una indiretta funzione di tutela dei lavoratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale opera affinché i rischi di un uso distorto dell'istituto siano prevenuti, vigilando rigorosamente sul rispetto dei limiti tassativi posti a garanzia dei diritti dei lavoratori appunto nella legge n. 196 del 1997. A tale scopo è opportuno ricordare che l'Amministrazione del lavoro, nell'ambito di un programma di prevenzione e repressione di illecito utilizzo di manodopera temporanea, ha istituito una *task force* ad opera del Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro e del Comando dei Carabinieri che opera presso lo stesso per verificare la corretta applica-

zione della normativa. Per quanto riguarda, in particolare, l'attività svolta dalla CLEAN.CO in territorio di Parma, è da tenere presente che il competente servizio ispettivo dell'Amministrazione del lavoro sta conducendo una serie di accertamenti volti a verificare la conformità dell'assetto societario alle vigenti disposizioni.

Le indagini in corso presentano notevoli difficoltà, soprattutto per la difficoltà di reperire i soci lavoratori, nella maggior parte dei casi non residenti nella provincia e inviati a prestare la propria attività, per periodi anche brevissimi, presso numerose aziende dislocate sul territorio nazionale. Tuttavia, in conclusione di una prima fase di accertamenti, svolta nel mese di aprile ultimo scorso, sono state inviate alla competente Procura della Repubblica comunicazioni di notizie di reato per la violazione della legge n. 1369 del 1960, con conseguenti recuperi contributivi ed erogazione di provvedimenti sanzionatori. La Direzione provinciale del lavoro di Parma ha, inoltre, evidenziato che alcuni soci della CLEAN.CO sono stati trovati ad operare presso il Teatro regio di Parma in lavori appaltati dal comune alla società Gondrand spa. Anche su tale vicenda, l'ufficio ispettivo ha provveduto ad inviare apposita informativa alla Procura della Repubblica per violazione della legge n. 6346 del 1982 in materia di appalti pubblici. In seguito ad ulteriori approfonditi accertamenti svolti dagli ispettori del lavoro, che hanno visto impegnata anche la Guardia di finanza, si è provveduto al sequestro di copiosissima documentazione fiscale e previdenziale, che sarà al più presto esaminata con attenzione.

Per quanto concerne, infine, la lamentata carenza di personale, comune a tutti gli uffici periferici dell'Amministrazione, si fa presente che il Ministero sta da tempo cercando di risolvere tale annoso problema, consapevole che tale realtà rende certamente più difficile agli uffici lo svolgimento dei loro compiti istituzionali. Si è proceduto, infatti, alla riconversione di una parte del personale all'attività di vigilanza, si sono attivate procedure di mobilità per i dipendenti delle altre amministrazioni, e sono stati espletati due concorsi a complessivi 425 posti di funzionari ispettivi di VIII livello. Per quanto riguarda, in particolare, la situazione esistente presso la Direzione provinciale di Parma, occorre precisare che, già nel 1997, erano stati assegnati al servizio ispettivo un impiegato di VII livello e due impiegati di VI livello riqualficati per svolgere l'attività di vigilanza. Nel corso del corrente anno, inoltre, è stato ulteriormente assegnato all'ufficio un funzionario di VIII livello, vincitore di uno dei due concorsi sopracitati.

Nel dichiararsi moderatamente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, il senatore PELELLA ricorda come, al tempo della discussione sul provvedimento noto come «pacchetto Treu», da parte di numerosi oratori si sottolineò come l'introduzione del lavoro interinale, analogamente a tutte le innovazioni normative che sorgono per effetto di profonde trasformazioni nell'assetto del mercato del lavoro, dovesse essere accompagnata dal rafforzamento di una serie di tutele e di garanzie. Chi a suo tempo criticò tale impostazione, per una sua presunta eccessiva rigidità, dovrebbe riflettere, anche alla luce delle problemati-

che affrontate nell'interrogazione testè svolta, sulle conseguenze socialmente ed economicamente devastanti della diffusione di un sistema di intermediazione illegale di manodopera, quale può sorgere e consolidarsi in un contesto di flessibilità priva di regole. Occorre pertanto misurarsi con i processi di modernizzazione del mercato del lavoro tenendo presente l'esigenza di assicurare al massimo livello la tutela dei diritti dei lavoratori e l'osservanza delle norme di legge e contrattuali. È un tema, questo, sul quale è auspicabile il massimo impegno da parte del Governo.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è concluso.

IN SEDE REFERENTE

(2819) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2877) PELELLA ed altri: Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2940) MANFROI ed altri: Riforma degli istituti di patronato

(2950) MINARDO: Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2957) BONATESTA ed altri: Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 16 settembre 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è proceduto alla votazione degli emendamenti riferiti allo schema di testo unificato da lui predisposto in qualità di relatore, fino all'articolo 10. Ricorda altresì che rimane accantonato l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 9 e 13.

Accolto l'articolo 11, al quale non sono stati presentati emendamenti, si passa all'articolo 12.

Il PRESIDENTE propone al senatore Roberto NAPOLI, il quale ha fatto proprio l'emendamento 12.1, in assenza dei presentatori, di riformularlo, prevedendo che le linee-guida siano determinate con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita anche l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Ove il senatore Roberto Napoli aderisse a tale proposta di riformulazione, il suo parere sarebbe favorevole.

Il senatore Roberto NAPOLI accoglie l'invito del Presidente e riformula conseguentemente l'emendamento 12.1.

Sul nuovo testo dell'emendamento 12.1 esprime parere favorevole anche il rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti, l'emendamento 12.1 viene accolto nel testo riformulato. È quindi approvato l'articolo 12, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 14, essendo accantonato l'articolo 13.

Con il parere favorevole del PRESIDENTE e del sottosegretario PIZZINATO è quindi accolto l'emendamento 14.1 e con esso l'articolo 14, come modificato.

Si passa all'articolo 15.

Essendo respinto l'emendamento 15.1, dopo che su di esso hanno espresso parere contrario il PRESIDENTE ed il rappresentante del Governo, risulta accolto senza modifiche l'articolo 15.

Si passa all'articolo 16.

Il PRESIDENTE si rimette alla Commissione per quanto attiene all'emendamento 16.2, dichiarandosi peraltro perplesso sulla ipotesi che l'eventuale commissario operi in parallelo con gli organi dell'istituto di patronato, dei quali l'emendamento stesso non prevede lo scioglimento. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 16.1.

Il sottosegretario PIZZINATO, nel raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 16.2, precisa che le competenze del commissario dovrebbero restare circoscritte alla gestione straordinaria. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 16.1.

La Commissione accoglie l'emendamento 16.2, respinge l'emendamento 16.1 e approva quindi l'articolo 16 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 17.

Il senatore Roberto NAPOLI fa proprio e ritira l'emendamento 17.2.

Il PRESIDENTE ed il rappresentante del Governo esprimono quindi parere contrario sull'emendamento 17.1 che, posto ai voti, risulta respinto.

Accolto senza modifiche l'articolo 17, si passa all'articolo 18.

Accogliendo alcune osservazioni del senatore MONTAGNINO e del PRESIDENTE, il senatore PELELLA riformula il subemendamento 18.3/2, nel senso di sopprimere la parola «promotrice», al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «delle associazioni sindacali».

Dopo che il PRESIDENTE ha espresso parere favorevole ai subemendamenti 18.3/1, 18.3/2, nel testo riformulato, e all'emendamento 18.3, e contrario all'emendamento 18.1, il sottosegretario PIZZINATO raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 18.3, rimettendosi alla Commissione per quanto riguarda i subemendamenti 18.3/1 e 18.3/2, nel testo riformulato, essendo invece contrario all'emendamento 18.1

Il senatore MULAS ritira l'emendamento 18.1.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti i subemendamenti 18.3/1, 18.3/2, nel testo riformulato, e 18.3, nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo 18.

Accolto senza modifiche l'articolo 19, la Commissione respinge l'emendamento 20.1, dopo che su di esso hanno espresso parere contrario il PRESIDENTE ed il rappresentante del Governo. Risulta pertanto accolto senza modifiche l'articolo 20.

Dopo l'accoglimento senza modifiche dell'articolo 21, il PRESIDENTE, ricordato che sono tuttora accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 9 e 13, rinvia il seguito dell'esame dello schema di testo unificato.

(1452-B) Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 luglio 1998.

Il PRESIDENTE, non essendovi iscritti a parlare nella discussione, e poichè il relatore Pelella non intende intervenire, dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario PIZZINATO sottolinea l'opportunità di una sollecita approvazione del provvedimento, così da consentirne l'entrata in vigore prima dell'avvio della discussione sui documenti di bilancio.

Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 22 settembre, alle ore 18, ricordando come questi potranno essere riferiti soltanto alle parti del disegno di legge che hanno formato oggetto di modifica presso l'altro ramo del Parlamento.

(3508) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Spa
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PELELLA, relatore, il quale sottolinea in primo luogo come il provvedimento costituisca un tassello impor-

tante nel processo di riorganizzazione e ristrutturazione in corso nell'ambito delle Ferrovie dello Stato.

Si tratta di porre le condizioni perchè il doloroso nodo degli esuberanti possa essere affrontato secondo criteri quanto più possibile oggettivi ed equi, in modo tale che l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di parte del personale eccedentario abbia graduale applicazione a partire dai lavoratori con maggiore anzianità contributiva.

In tale prospettiva, è emersa, anche nell'ambito del confronto in corso fra la società Ferrovie dello Stato Spa e le organizzazioni sindacali, l'opportunità di rendere temporaneamente non applicabili talune speciali disposizioni in materia previdenziale per effetto delle quali il personale ferroviario ha attualmente facoltà di prorogare il rapporto di lavoro, a domanda, e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, pur avendo già raggiunto l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, peraltro diversificata a seconda delle categorie dei profili professionali. Ciò, anche quando ne consegua il superamento dell'anzianità contributiva prevista per l'acquisizione del diritto alla percentuale massima di pensionabilità.

Alla stregua dell'articolo 1 del decreto-legge, le disposizioni in questione non troveranno più applicazione fino al 1 gennaio 2002, il che dovrebbe consentire di affrontare in modo più equo e razionale la questione degli esuberanti.

A tale riguardo, va peraltro sottolineato come il rilancio delle Ferrovie dello Stato non possa esaurirsi in una politica di tagli del personale, essendo indilazionabile una ripresa degli investimenti sul versante della qualità del servizio e della sicurezza, che potrà anche comportare la necessità dell'assunzione di giovani.

Lo stesso articolo 1 del decreto-legge, al comma 3, consente al personale delle Ferrovie dello Stato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria della posizione contributiva accreditata presso il Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato. In tal modo, i dipendenti delle Ferrovie per i quali interverrà la risoluzione del rapporto di lavoro, in caso di avvio di una nuova attività presso un datore di lavoro privato, potranno effettuare la ricongiunzione dei due periodi di contribuzione, con la prospettiva di conseguire in seguito un trattamento pensionistico più favorevole.

Viene così rimossa una ingiusta disparità di trattamento in danno del personale ferroviario, finora escluso dall'esercizio di una facoltà già prevista per la generalità dei lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

Dall'applicazione del provvedimento si attende una riduzione di spesa dell'ordine di complessivi 120 miliardi di lire nell'arco del quadriennio di applicazione della normativa, dal momento che per le circa 2000 unità interessate non dovrà più farsi luogo al pagamento dello stipendio ma del trattamento pensionistico.

Il sottosegretario PIZZINATO sottolinea come il provvedimento non introduca una forma particolare di prepensionamento, limitandosi a sospendere l'applicazione di un meccanismo che consentiva di proseguire

re a domanda il rapporto di lavoro anche dopo il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

In base alle intese intercorse fra la società Ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali, dopo che saranno intervenuti i pensionamenti in base al presente decreto-legge, potrà essere previsto anche un certo numero di prepensionamenti.

Il senatore MANZI osserva come tale facoltà sia stata a suo tempo attribuita al personale delle Ferrovie per consentire la maturazione di livelli pensionistici più congrui allorchè, al decorrere dell'ordinario limite di età anagrafica, l'anzianità di servizio posseduta risultasse esigua.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C11ª, 0100ª)

Il PRESIDENTE comunica che, conformemente a quanto già preannunciato in precedenza, è stato assegnato alla Commissione un disegno di legge, a firma dei senatori Siliquini e Mulas, il n. 3479, avente oggetto analogo a quello dei disegni di legge nn. 3157 e 1212, già all'esame della Commissione, in materia di lavoro carcerario.

Poichè la discussione di tali ultimi disegni di legge si è già conclusa, dovendosi ormai procedere soltanto all'esame degli articoli e degli emendamenti, non sussistono le condizioni per le quali l'articolo 51, comma 1, del Regolamento, prescrive la congiunzione dell'esame di disegni di legge di oggetto analogo. In tale contesto, ritiene peraltro opportuno che la Commissione sia investita, nel corso della prossima settimana, delle opportune determinazioni circa l'ulteriore corso dell'esame dei disegni di legge richiamati.

In attesa di tali determinazioni, i disegni di legge nn. 3157 e 1212 saranno comunque iscritti all'ordine del giorno separatamente rispetto al disegno di legge n. 3479.

La seduta termina alle ore 16,10.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL TESTO
UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 2819, 2877, 2940, 2950 E
2957**

Art. 12.

Al comma 1, dopo le parole: «sulla base di apposite convenzioni» aggiungere le seguenti: «secondo linee-guida uniformi».

12.1 MULAS, BONATESTA, SILIQUINI, FLORINO, FILOGRANA

Al comma 1, dopo le parole: «sulla base di apposite convenzioni» aggiungere le seguenti: «secondo linee-guida uniformi determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione».

12.1 (Nuovo testo) BONATESTA, SILIQUINI, FLORINO, FILOGRANA, Roberto NAPOLI

Art. 14.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «alla struttura organizzativa» aggiungere le seguenti: «in Italia e».

14.1 MULAS, BONATESTA, SILIQUINI, FLORINO, FILOGRANA

Art. 15.

Al comma 2 sopprimere le parole: «utilizzando le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 13».

15.1 MANZI, MARINO, CÒ

Art. 16.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In caso di gravi irregolarità amministrative il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attività di cui all'articolo 8».

16.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In caso di scioglimento le pratiche in corso sono immediatamente trasferite ad altro istituto, al quale è altresì destinato il personale e l'eventuale patrimonio dell'istituto sciolto».

16.1

MANZI, MARINO, CÒ

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.2

NOVI, FILOGRANA, SCHIFANI

Sopprimere il comma 2.

17.1

MANZI, MARINO, CÒ

Art. 18.

All'emendamento 18.3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sindacali e di categoria» con la seguente: «promotrici».

18.3/1

PELELLA

All'emendamento 18.3, comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «promotrici» nonchè le parole: «sindacale e di categoria».

18.3/2

PELELLA

All'emendamento 18.3, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «delle associazioni sindacali» sopprimere la seguente: «promotrici».

18.3/2 (Nuovo testo)

PELELLA

Sostituire l'articolo 18, con il seguente:

«Art. 18. - (*Trattamento fiscale*) -. 1. I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la Pubblica amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell'articolo 108, comma 2-*bis*, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito. Le attività relative a tali contributi non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

2. Le attività istituzionali svolte dalle associazioni sindacali e di categoria, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, possono essere svolte dagli istituti di patronato promossi da dette associazioni. Per tali attività trova applicazione il regime fiscale già previsto al riguardo nei confronti delle associazioni sindacali promotrici, a condizione che dette attività siano svolte dagli istituti di patronato in luogo dell'associazione sindacale o di categoria promotrice».

18.3

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» aggiungere le seguenti: «o da convenzioni con organismi privati».

18.1

MULAS, BONATESTA, SILIQUINI, FLORINO, FILOGRANA

Art. 20.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma 1 possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione per il proseguimento dello svolgimento dell'attività in forma consortile. Ai fini della concessione dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3».

20.1

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI, FILOGRANA

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1998

180^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 8,50.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (n. 316)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: favorevole con osservazioni)
(R144 003, C12^a, 0011^o)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA.

Il presente schema di decreto legislativo è inteso a dare attuazione alla direttiva del Consiglio del 25 ottobre 1995, n. 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, al fine di prevenire i rischi per la salute animale, la salute umana e l'ambiente.

Il relatore sottolinea l'estrema importanza del provvedimento, in particolare per la parte in cui disciplina i controlli sui prodotti provenienti da paesi terzi rispetto all'Unione europea.

Egli rileva, peraltro, che la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha formulato alcune osservazioni, che sono a suo parere condivisibili e che potrebbero pertanto essere recepite nel parere della Commissione igiene e sanità.

La prima osservazione riguarda l'articolo 11 dello schema di decreto legislativo che la Giunta propone di integrare stabilendo, in conformità con l'articolo 18 della direttiva, la conservazione dei campioni di riferimento sigillati ufficialmente prelevati in caso di

controllo analitico, così da consentire agli interessati la possibilità di ricorrere ad una controperizia.

La seconda osservazione riguarda la necessità di inserire all'articolo 12 del provvedimento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva, un termine per l'emanazione del programma coordinato di controllo.

La terza osservazione, infine, è relativa alla necessità di integrare lo schema di decreto con le disposizioni sulle sanzioni, così recependo l'articolo 19 della direttiva.

La Commissione, all'unanimità, conferisce mandato al relatore di estendere un parere favorevole con le osservazioni da lui illustrate.

La seduta termina alle ore 9,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1998

237^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il ministro per l'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 8,45.***IN SEDE DELIBERANTE****(3499) Nuovi interventi in campo ambientale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore RESCAGLIO ravvisa nel testo in discussione l'opportunità di dare corso a talune importanti iniziative in materia di parchi, che furono richieste dal senatore Polidoro quale relatore dell'indagine conoscitiva sulle aree naturali protette, nella sua proposta di documento conclusivo inopinatamente respinta dalla Commissione. Si dà così un seguito a mesi di lavoro svolti in una prolungata attività conoscitiva, in un testo che potrebbe conferire tra l'altro rilievo alle associazioni culturali che da anni lavorano nella formazione ed educazione ambientale, soprattutto nelle fasce fluviali del Po (dove, imponendo zone di rispetto in aree ad elevato interesse ecologico, le norme proposte rappresentano un importante punto di equilibrio nei confronti della proprietà fondiaria latitante); semmai, occorrerebbe ampliare tale considerazione estendendo l'attività della Consulta per la difesa del mare dall'inquinamento anche alla difesa fluviale, nonchè indirizzare verso le coltivazioni padane le misure di contenimento della desertificazione.

Non meno attento è il disegno di legge su altri profili connessi con lo sviluppo di una coscienza collettiva di salvaguardia dell'ambiente: le misure contro l'abusivismo edilizio si arricchiscono di un'importante definizione di danno ambientale, mentre il ripristino dei siti inquinati è

compiuto mediante tecnici esperti di bonifica dei quali l'articolo 1, comma 9, dispone la formazione; anche l'ICRAM si arricchisce in organico di dieci nuovi ricercatori, mentre si prevede la razionalizzazione e valorizzazione dell'area portuale di Genova. Espresso favore per la collaborazione con le regioni sulla delimitazione delle aree protette marine, l'oratore conclude plaudendo alla previsione di una tipologia di requisiti per le autovetture a basso impatto ambientale.

Il senatore MAGGI, pur convenendo con alcune tematiche generali affrontate nel testo come quella della bonifica dei siti inquinati, esprime il timore che l'eterogeneità del disegno di legge in titolo si riduca a soddisfare ben altri interessi, quali quelli sottesi ad autorizzazioni di spesa su casi singoli ovvero a molteplici assunzioni di personale *ad hoc*. Lo dimostra la discutibile formulazione tecnica dell'articolato, che affronta con interventi settoriali materie importanti, come i rifiuti e l'abusivismo edilizio: nel primo caso si altera la definizione data appena un anno fa con decreto legislativo, ma solo per singole lavorazioni che evidentemente hanno ottenuto udienza in sede governativa e di maggioranza; nel secondo caso, si ignora vistosamente il potere di controllo spettante alle autonomie locali, avocando all'intervento *manu militari* dello Stato una materia che tutto merita fuorchè ulteriori alibi per le inerzie degli organi responsabili della gestione del territorio.

Non meno discutibile è il divieto di commercializzazione della birra in lattina negli esercizi pubblici: se esistono motivazioni di carattere ecologico contrarie a tale tipo di contenitore, non si vede perchè esse debbano riguardare soltanto la birra e non tutte le altre bevande in lattina; inoltre, il riferimento ai valori mercuriali appare particolarmente criptico. In proposito il ministro RONCHI commenta che la definizione di «listini mercuriali», già contenuta nel codice civile, è adottata dalle camere di commercio.

Il senatore SPECCHIA, ricordato lo scarso ammontare di finanziamenti per la salvaguardia dell'ambiente nel nostro Paese a fronte dei dati dell'OCSE, dichiara che il Gruppo di Alleanza nazionale non intende pregiudicare le somme a rischio di perenzione nel bilancio del Ministero dell'ambiente: per le relative previsioni, contenute nel disegno di legge in titolo, la sede deliberante è il canale più diretto per una celere approvazione. È però schizofrenico procedere sotto l'impulso di alcuni parlamentari che, accampano una loro presunta professionalità specialistica in talune materie, impongono ai testi licenziati dalla Camera dei deputati l'aggravio di disposizioni ulteriori, con l'avallo del Governo: si innovano così in maniera puramente stocastica questioni già disciplinate di recente (come i rifiuti) ovvero in via di esame organico da parte dell'altro ramo del Parlamento (come i parchi).

Un momento di riflessione (che ad esempio consenta di valutare il rinvio dell'entrata in vigore del sistema tariffario sui rifiuti) si impone per queste materie ulteriori, ripristinando la natura finanziaria del provvedimento mediante lo stralcio delle parti eterogenee. In proposito, occorre anche acquisire dati conoscitivi adeguati, ad esempio sull'accordo

di programma con la FIAT per le auto meno inquinanti, sull'esistenza di un obbligo del concessionario privato a bonificare l'arenile di Bagnoli, sulla convenzione già esistente con il Ministero della difesa per l'abbattimento di fabbricati abusivi: prevedere su tale ultima delicata questione una «corsia preferenziale» affidata al Ministero dell'ambiente, in casi singoli che configurano eccezioni alla regola generale, costituisce un fuor d'opera di cui si sarebbe potuto volentieri fare a meno. La necessità di una definizione delle bonifiche è invece ineludibile, per cui l'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 è vivamente attesa dagli operatori del settore (il cui timore è accentuato per i casi di presunto risanamento, come quello triestino, da cui è scaturito un maggior pericolo per la salute pubblica); il ministro RONCHI dichiara che il suo Dicastero ha diramato per il concerto interministeriale il relativo schema di decreto sin dal luglio scorso.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C13^a, 0038^o)

Il senatore VELTRI dà notizia dell'iniziativa intrapresa dal suo Gruppo, nei confronti di tutti gli altri Gruppi presenti in Commissione, affinché da un lato si concluda in giornata la discussione generale sul disegno di legge n. 3499, e dall'altro si acceda ad una proposta di trasferimento di sede, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, per il disegno di legge n. 3393 e connessi.

Prende atto il presidente GIOVANELLI, che interverrà presso i Gruppi per rappresentare le esigenze di urgenza sottese all'iniziativa illustrata, dichiarando la sua disponibilità – laddove si riscontri il necessario consenso – a rapportarvi gli ulteriori lavori della Commissione nella settimana in corso.

La seduta termina alle ore 9,30.

238^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro per l'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3499) *Nuovi interventi in campo ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana.

Interviene nella discussione generale il senatore BORTOLOTTO che sottolinea in primo luogo positivamente come il disegno di legge vada finalmente anche nella direzione di coinvolgere completamente il mondo delle imprese in programmi di salvaguardia ambientale. Nel dare poi un giudizio complessivamente positivo sulle autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento, esprime perplessità sul comma 17 dell'articolo 4, che esclude dalla disciplina del decreto legislativo n. 22 del 1997, relativamente alla definizione di rifiuto, gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi, che sono invece inseriti senza possibilità di equivoco nell'elenco dei rifiuti predisposto a livello di normativa europea. Giudicato poi molto positivamente il divieto di utilizzo delle lattine di alluminio per la birra nei pubblici esercizi – che auspica preluda a futuri analoghi interventi – sottolinea l'opportunità della disposizione relativa all'Hotel Fuentes che, a suo avviso, avrà un importante significato dimostrativo nei confronti dell'opinione pubblica. Soffermandosi su quanto previsto nel disegno di legge relativamente al personale dei parchi, esprime tuttavia l'avviso che occorra integrare le disposizioni previste con la considerazione del personale precario impiegato presso gli enti-parco. Rilevato infine che sono opportune e condivisibili le modifiche alla legge n. 394 del 1991, anche se dovrà essere rivista la procedura di nomina del direttore per garantirne una maggiore autonomia, il senatore Bortolotto conclude auspicando che il CONAI cominci finalmente a funzionare, rispondendo alle attese e alle esigenze dei comuni.

Il senatore MANFREDI, dopo aver giudicato discutibile sul piano della tecnica legislativa la modifica in più punti del decreto legislativo sui rifiuti attraverso un disegno di legge dal contenuto eterogeneo, segnala per quanto riguarda le bonifiche dei siti inquinati, che il provvedimento non solo non risponde al principio «chi inquina paga», ma rischia di favorire con fondi statali gli «inquinatori»: Esso propone inoltre un complesso meccanismo di azioni e controlli statali che comprimono eccessivamente il ruolo delle regioni e si rileva ancora una volta il proliferare di comitati di controllo statali. Esprime riserve sul ricorso al coordinamento fra Stato e regioni che il Governo, in questo come in altri casi, prescrive con grande disinvoltura attribuendogli evidentemente un'efficacia che invece non può assolutamente assicurare, rischiando anzi di complicare l'attuazione delle leggi che dovrebbe invece riposare sulla imputazione preventiva di precise responsabilità. La principale lacuna dell'articolo 1 del disegno di legge risiede nella mancata definizione del concetto di bonifica ambientale, demandandola ad un decreto ministeria-

le che tuttavia non risulta ancora approvato; a prescindere comunque dal contenuto di tale provvedimento, non può ritenersi soddisfacente una normativa alla quale il Parlamento non ha contribuito, almeno attraverso la fissazione di criteri generali. Sottolineando infine le peculiarità dell'area relativa all'ACNA di Cengio, esprime l'esigenza per essa di una disciplina specifica che, da una parte, coinvolga la regione Piemonte nel cui territorio ricade la maggior parte dei danni, dall'altra tenga conto del fatto che in questo caso non è possibile alcuna operazione di bonifica se non è previamente cessata la produzione, essendo la fabbrica tuttora in attività costruita sullo stesso terreno inquinato.

Il senatore LASAGNA fa presente che la sua parte politica non sarà disponibile a proseguire i lavori in sede deliberante, a meno che non riscontri nei fatti la disponibilità ad emendare il testo manifestata dal Ministro. A tale riguardo, segnala ad esempio fin d'ora anche alla Presidenza l'assoluta necessità di tenere in considerazione quanto dichiarato dal Presidente della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti sul sito di Pitelli, dovendosi altrimenti procedere allo svolgimento di alcune audizioni in materia.

Il senatore CONTE formula a tutti i membri della Commissione l'invito a non sottovalutare il significato che l'approvazione definitiva del testo in esame rivestirà sul piano del riconoscimento del lavoro già svolto dalla Commissione ambiente su molte delle materie in esso trattato. È perciò evidente, ad avviso della sua parte politica, che senza pregiudizio della tempestività dell'*iter* si dovrà senz'altro andare nella direzione di apportare quelle modifiche corrispondenti alle risultanze del lavoro svolto dalla Commissione stessa in altre sedi. L'obiettivo da perseguire deve essere la coerenza complessiva fra autorizzazioni di spesa e dimensione strutturale degli interventi previsti ed occorrerà pertanto formulare indicazioni anche per l'utilizzo degli ulteriori fondi che si aggiungeranno a seguito di deliberazioni del CIPE o della riprogrammazione delle risorse del quadro comunitario di sostegno. Per questa ragione non sarebbe accettabile, nè utile ad alcuno, la ventilata separazione del provvedimento in due atti. Se la Commissione riuscirà invece a realizzare per ciascuno dei settori presi in esame dal provvedimento un collegamento funzionale fra il piano normativo, quello della conoscenza e dell'informazione e quello della strumentazione, si approverà una legge che potrà essere considerata il passo iniziale di una valida strategia di lungo periodo. In tal caso, per quanto riguarda ad esempio la disciplina delle aree protette, il provvedimento in esame può essere considerato non come il mezzo attraverso il quale la Commissione è stata defraudata del diritto a pronunciarsi su una materia così a lungo trattata, bensì come un'occasione preziosa per tradurre rapidamente in norme legislative gli indirizzi individuati al termine dell'indagine conoscitiva effettuata, ad esempio per quanto concerne il rilancio del piano economico e sociale degli enti-parco ed il rafforzamento del ruolo della comunità del parco. Il senatore Conte conclude segnalando

al Governo che il recupero della qualità territoriale necessita di iniziative idonee ed ulteriori volte a valorizzare l'integrazione tra risorse naturali ed attività umane.

Il senatore STANISCIA condivide l'intento di investire risorse per la salvaguardia ambientale e la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dell'ecosistema: il testo, però, contiene aspetti da migliorare, poiché l'eterogeneità non consente di affrontare organicamente questioni che non andrebbero lasciate all'improvvisazione. L'individuazione dei siti da bonificare, di cui all'articolo 1, è operata in assenza di uno studio o di una programmazione scientificamente fondata delle priorità prescelte, così come l'indicazione delle opere abusive da abbattere (di cui all'articolo 2) ignora l'ampiezza del fenomeno che - come dimostrato anche da uno studio redatto dal Ministero dei lavori pubblici - riguarda ampia parte del demanio costiero italiano.

La tendenza del Ministero dell'ambiente ad accentrare decisioni di governo del territorio risente di un'antica sfiducia nei confronti degli enti locali: se i vincoli posti dalla legge «Galasso» tredici anni fa svolsero una funzione di stimolo nei confronti dell'inerzia regionale, non si dovrebbe però dimenticare che la surroga è l'eccezione e non la regola; in un ordinamento che prevede la legittimazione popolare degli organi locali, si dovrebbe semmai valorizzare il decentramento, passando dal vincolismo alla progettualità che, di recente, si è arricchita di sviluppi «dal basso» come i patti territoriali ed i distretti industriali.

Il presidente GIOVANELLI ricorda all'oratore l'imminente inizio dei lavori d'Assemblea e la necessità, laddove la discussione generale non si concludesse, di prevedere una seduta notturna.

Il senatore STANISCIA prende atto della carenza di tempi per la discussione derivante dai ritmi di lavoro impressi e rinuncia a proseguire il suo intervento.

Chiusa la discussione generale, il relatore POLIDORO ed il ministro RONCHI rinunciano alle repliche, riservandosi di interloquire durante l'espressione dei pareri sui singoli articoli.

Su proposta del presidente GIOVANELLI, non facendosi osservazioni il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 11 di martedì 22 settembre 1998.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B65^a, 0024^o)

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni.

Al termine di un ampio dibattito, il Comitato delibera di avviare, nell'ambito del programma della propria attività, iniziative finalizzate ad accertare il ruolo degli organismi informativi in occasione dei sequestri di persona alla luce dell'attuale quadro normativo e istituzionale, anche al fine di completare le conoscenze già acquisite in proposito dal Comitato nelle scorse legislature.

Il Comitato delibera altresì di richiedere all'Esecutivo elementi di informazione sull'eventuale ruolo svolto dai servizi di informazione e sicurezza nell'attività di videoregistrazione dell'interrogatorio della signora Gabriella Alletto.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Salvatore Ladu.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Sulla pubblicità dei lavori

(R033 004, B31^a, 0013^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Schema di decreto legislativo recante la «Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo», in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B31^a, 0016^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento sospeso nella seduta di mercoledì 16 settembre 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che sono pervenute le osservazioni approvate dalla VI Commissione – Finanze della Camera nella seduta odierna. Aggiunge che non sono stati presentati emendamenti alla proposta di parere depositata (vedi allegato) dall'onorevole Caveri.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ, esprimendo soddisfazione per la proposta di parere, preannuncia voto favorevole.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone pertanto in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0017^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta di mercoledì 16 settembre.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che l'Ufficio di Presidenza, convocato al termine della seduta, delibererà sul programma delle audizioni in merito al provvedimento in esame.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ si riserva di intervenire successivamente alle audizioni sulle quali delibererà l'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori

(A007 000, B31^a, 0024^o)

Il senatore Ettore ROTELLI – intervenendo relativamente allo schema di decreto legislativo recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, che la Commissione si accinge ad esaminare – ricorda che la Commissione aveva approvato un indirizzo con cui invitava il Governo a dare attuazione al Capo II della legge delega 15 marzo 1997, n. 59 all'interno di un quadro normativo unitario che dettasse le linee generali da seguire in sede di riordino di ciascun dicastero. Il provvedimento citato verrebbe pertanto emanato in assenza di tale quadro normativo unitario: esprime perplessità in merito.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che il provvedimento richiamato dal senatore Rotelli non si pone in contrasto con la prevista riforma della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri che dovrà avvenire in un contesto unitario, poichè provvede a scorporare dalla stessa Presidenza del Consiglio strutture e funzioni gestionali che vengono accorpate con quelle del Ministero per i beni culturali secondo criteri di omogeneità.

La seduta termina alle ore 14.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
DEP. LUCIANO CAVERI**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

premessi che:

il Governo era stato delegato con l'articolo 11, comma 1, lettera b), ad emanare uno o più decreti diretti a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla previdenza;

è necessario chiarire quale sarà, alla luce di questo decreto, il ruolo della direzione generale delle assicurazioni private costituita presso il Ministero dell'industria, semmai nel previsto riordino del dicastero;

è auspicabile, tenendo conto della più recente configurazione delle Autorità di controllo, che si eviti la concentrazione dei poteri esclusivamente sulla figura del Presidente ISVAP, accentuando invece il ruolo di ciascun consigliere in una logica di governo collegiale dell'Istituto con una conseguente miglior definizione del ruolo del Direttore Generale;

è utile riflettere, sotto il profilo della tecnica legislativa, sulle difficoltà derivanti dalla scelta delle modifiche di leggi precedenti in maniera non sistematica attraverso «ritagli», cui sarebbe invece preferibile una completa riscrittura;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) sia valutata l'opportunità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 1, le cui disposizioni appaiono eccessivamente dettagliate e di carattere regolamentare;

2) si verifichi che alcune norme dell'articolo 2 (comma 1 sulla Corte dei conti e comma 2 sulla relazione al Parlamento) non siano una semplice ripetizione di norme già in vigore; e la stessa osservazione vale per il comma 1 dell'articolo 3 in materia di revoca dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività assicurativa e di autorizzazione al ricorso alla procedura coatta amministrativa;

3) appare opportuna una riformulazione della novella di cui all'articolo 4, comma 4, al fine di evitare incertezze interpretative. Dall'attuale formulaione dell'articolo 4, comma 4, discenderebbe in modo incongruo il trasferimento all'ISVAP del potere di vigilanza che attualmente il Ministero dell'industria esercita sull'ISVAP medesima. Inoltre, appare necessario che nella riformulazione della norma in oggetto si escluda il potere di vigilanza dell'ISVAP sulla CONSAP, non potendo la stessa essere definita impresa di assicurazione in senso tecnico. Quanto alla Sportass, risulta necessario verificare, ai fini della prevista vigilanza dell'ISVAP, se essa abbia o meno la natura di impresa assicurativa;

4) occorre chiarire al comma 9 dell'articolo 4 che l'ISVAP nell'istruttoria precedente la proposta di irrogazione della sanzione deve seguire gli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

5) pur condividendo i contenuti del comma 11 dell'articolo 4 sul segreto di ufficio, si valuti la congruità del riferimento all'articolo 34 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49 che risulta abrogato dal decreto legislativo n. 175 del 1995;

6) va verificato che il comma 16 dell'articolo 4 non risulti eccessivamente rigido in materia di incompatibilità dei consiglieri e lo stesso vale, rispetto ai contratti di lavoro, per i dipendenti come previsto dal comma 21 dello stesso articolo;

7) appare necessaria una norma transitoria per il trasferimento di attribuzioni dal Ministero all'ISVAP;

8) appare opportuno rafforzare l'autonomia dell'ISVAP sul piano finanziario attraverso la diretta apprensione del contributo gravante sulle imprese per lo svolgimento delle funzioni di controllo;

9) si valuti la possibilità di portare «a nuovo» gli avanzi di gestione in modo da ridurre l'onere finanziario a carico delle imprese.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

premesso che:

il Governo era stato delegato con l'articolo 11, comma 1, lettera b), ad emanare uno o più decreti diretti a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla previdenza;

è necessario chiarire quale sarà, alla luce di questo decreto, il ruolo della direzione generale delle assicurazioni private costituita presso il Ministero dell'industria, semmai nel previsto riordino del dicastero;

è auspicabile, tenendo conto della più recente configurazione delle Autorità di controllo, che si eviti la concentrazione dei poteri esclusivamente sulla figura del Presidente ISVAP, accentuando invece il ruolo di ciascun consigliere in una logica di governo collegiale dell'Istituto con una conseguente miglior definizione del ruolo del Direttore Generale;

è utile riflettere, sotto il profilo della tecnica legislativa, sulle difficoltà derivanti dalla scelta delle modifiche di leggi precedenti in maniera non sistematica attraverso «ritagli», cui sarebbe invece preferibile una completa riscrittura;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) sia valutata l'opportunità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 1, le cui disposizioni appaiono eccessivamente dettagliate e di carattere regolamentare;

2) si verifichi che alcune norme dell'articolo 2 (comma 1 sulla Corte dei conti e comma 2 sulla relazione al Parlamento) non siano una semplice ripetizione di norme già in vigore; e la stessa osservazione vale per il comma 1 dell'articolo 3 in materia di revoca dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività assicurativa e di autorizzazione al ricorso alla procedura coatta amministrativa;

3) appare opportuna una riformulazione della novella di cui all'articolo 4, comma 4, al fine di evitare incertezze interpretative.

Dall'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 4, discenderebbe in modo incongruo il trasferimento all'ISVAP del potere di vigilanza che attualmente il Ministero dell'industria esercita sull'ISVAP medesima. Inoltre, appare necessario che nella riformulazione della norma in oggetto si escluda il potere di vigilanza dell'ISVAP sulla CONSAP, non potendo la stessa essere definita impresa di assicurazione in senso tecnico. Quanto alla Sportass, risulta necessario verificare, ai fini della prevista vigilanza dell'ISVAP, se essa abbia o meno la natura di impresa assicurativa;

4) occorre chiarire al comma 9 dell'articolo 4 che l'ISVAP nell'istruttoria precedente la proposta di irrogazione della sanzione deve seguire gli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

5) pur condividendo i contenuti del comma 11 dell'articolo 4 sul segreto di ufficio, si valuti la congruità del riferimento all'articolo 34 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49 che risulta abrogato dal decreto legislativo n. 175 del 1995;

6) va verificato che il comma 16 dell'articolo 4 non risulti eccessivamente rigido in materia di incompatibilità dei consiglieri e lo stesso vale, rispetto ai contratti di lavoro, per i dipendenti come previsto dal comma 21 dello stesso articolo;

7) appare necessaria una norma transitoria per il trasferimento di attribuzioni dal Ministero all'ISVAP;

8) appare opportuno rafforzare l'autonomia dell'ISVAP sul piano finanziario attraverso la diretta apprensione del contributo gravante sulle imprese per lo svolgimento delle funzioni di controllo;

9) si valuti la possibilità di portare «a nuovo» gli avanzi di gestione in modo da ridurre l'onere finanziario a carico delle imprese.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Vice Presidente
senatore Ivo TAROLLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, professore Giorgio Macciotta.

La seduta inizia alle ore 13.

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di regolamento recante organizzazione e funzionamento della cabina di regia nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94
(R139 b00, B30^a, 0005^e)

Il Presidente Ivo TAROLLI ricorda che nella seduta di martedì 15 settembre 1998 si è svolta la discussione generale sullo schema di regolamento in esame. Avverte quindi che il relatore ha presentato la sua proposta di parere sullo schema di regolamento in esame; rispetto ad essa è stato presentato un unico emendamento, a firma del senatore Debenedetti.

Il deputato Antonio BOCCIA, *relatore*, illustra la propria proposta di parere, che risulta del seguente tenore:

La Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale:

esaminato lo schema di regolamento recante «organizzazione e funzionamento della cabina di regia nazionale», di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

giudicata valida l'intelaiatura del provvedimento;

valutata l'opportunità di specificare in modo organico, completo e definitivo le finalità, le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento della cabina di regia, anche rispetto a quanto previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;

considerato essenziale, per il compiuto perseguimento delle finalità cui tende la Cabina di regia, favorire il migliore coordinamento tra la stessa e le strutture interessate alla rapida e completa gestione ed utilizzazione dei fondi strutturali dell'Unione europea;

ritenuto fondamentale dotare la Cabina di regia di una segreteria tecnica altamente qualificata e di un'appropriata struttura organizzativa di supporto;

esprime, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 2, sia prevista una cadenza semestrale per la trasmissione delle informazioni ivi indicate;

b) all'articolo 2, sia resa organica e completa la specificazione delle competenze della cabina di regia in relazione alla normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e sia previsto, inoltre, che essa:

1. «effettua studi comparati sulle procedure nazionali di utilizzazione dei fondi comunitari con quelle in vigore negli altri Stati e presso gli organismi dell'Unione europea e sugli effetti a livello nazionale dell'impiego dei fondi comunitari, con la elaborazione di proposte, sulla base dei risultati accertati, di linee programmatiche e procedurali più efficaci»;

2. «utilizza le informazioni fornite dalle Ragionerie provinciali dello Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38».

c) All'articolo 3:

1. sia resa organica e completa la disciplina del funzionamento della Cabina di regia in relazione alla normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e all'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1998, n. 38 (per esempio composizione e nomine);

2. siano precisate le competenze del collegio (articolo 6, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998).

d) All'articolo 4:

1. sia soppressa la previsione di cui all'ultima parte della lettera d) in quanto i compiti di «vigilanza sul personale» sono attribuiti dai decreti legislativi n. 80 del 1998 e n. 29 del 1993 al dirigente dell'ufficio;

2. sia prevista la partecipazione del Presidente alle riunioni dei Comitati di sorveglianza nazionale e regionali;

3. sia prevista, se invitato, la partecipazione del Presidente alle riunioni del CIPE.

e) All'articolo 5:

1. sia richiamata la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo n. 430 del 1997;

2. sia eliminato, a proposito del trattamento economico degli esperti dirigenti interni, lo scostamento dalla previsione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 marzo 1998, n. 80;

3. sia chiarita, anche ai fini fiscali e contributivi, la natura giuridica degli «incarichi» concernenti gli esperti esterni alla pubblica amministrazione, in quanto la previsione dell'attribuzione di un «trattamento economico» con i riferimenti «al tempo pieno» ed «al tempo parziale» fanno presumere che si tratti di contratti di assunzione a tempo determinato (con orari di servizio e di lavoro prestabiliti) o di convenzioni, ma non di incarichi «professionali».

f) All'articolo 6, sia aggiunto, in fine «che provvede, nell'ambito dei fondi assegnati, alla gestione finanziaria ed amministrativa nonché alla vigilanza sul personale»;

con le seguenti raccomandazioni:

a) aggiungere all'articolo 1, alla fine del comma 1, le seguenti parole: «anche coordinandola con le altre strutture ministeriali»;

b) raccordare la previsione dell'articolo 1, comma 3, «ai fini della determinazione della quota del fabbisogno nazionale necessaria al cofinanziamento dei fondi comunitari»;

c) sostituire all'articolo 2 la lettera c) con la seguente: «promuove iniziative rivolte a migliorare l'utilizzo dei fondi comunitari, anche per favorire un positivo interscambio di informazioni e di esperienza con convegni, seminari ed incontri di amministratori e dirigenti, collaborando, a tal fine, con i Ministeri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

d) prevedere, all'articolo 3, comma 6, in fine, che «ai componenti estranei alla pubblica amministrazione spetta il trattamento di missione fissato per la dirigenza generale»;

e con la seguente osservazione:

se, come si ritiene, debba essere fatto, per chiarezza e semplificazione normativa, in occasione del regolamento in esame, nel quadro della normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, una sorta di «testo unico» concernente la cabina di regia, esaudite le condizioni sopra poste nella prima parte della lettera b) e nel punto 1. della lettera c), si valuti, conseguentemente, l'opportunità di sopprimere l'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998 (vedi anche punto 2.3 scheda istruttoria Dossier Servizio studi Camera n. 878).

Ricorda quindi che l'unico emendamento presentato, Debenedetti n. 1, è stato così formulato:

Tra i considerando, aggiungere:

considerando che successivamente alla creazione della Cabina di regia stessa si è dato luogo ad un processo di revisione, razionalizzazione e semplificazione delle strutture, delle procedure e delle linee di comando del ministero, processo che tra l'altro ha dato luogo alla creazione del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

considerando altresì che i compiti di «coordinamento e promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali e comunitari», che il regolamento in esame, all'articolo 1, comma 1, indica come finalità della Cabina di regia, rientrano tra i compiti primari del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.

Tra le raccomandazioni, aggiungere:

che in occasione della rivisitazione della funzionalità delle strutture organizzative già prevista dai decreti del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998 e n. 154 del 1998 si provveda a definire un quadro unitario tra la Cabina di regia e le funzioni in questo campo attribuite al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, sì da evitare aree di sovrapposizione, semplificando e rendendo univocamente chiara la struttura di comando;

che in tale occasione si provveda anche a sostituire la denominazione «Cabina di regia» con altra aderente ai ruoli e compiti svolti e da svolgere da parte della struttura in questione.

Al riguardo, fa presente che l'emendamento presentato dal senatore Debenedetti è volto in sostanza a sottolineare l'esigenza di evitare sovrapposizioni tra le competenze della Cabina di regia e quelle del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione. Ricorda che sul punto concordano tutti i componenti della Commissione e propone perciò di riformulare la propria proposta di parere inserendo un esplicito riferimento, in premessa, alla necessità di evitare tale sovrapposizione.

Il senatore Franco DEBENEDETTI ritiene che l'integrazione della proposta di parere testè prospettata dal relatore consenta di recepire lo spirito del suo emendamento; sarebbe peraltro opportuno inserire anche un esplicito riferimento alla rivisitazione della funzionalità delle strutture organizzative che già è prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998, in occasione della quale si dovrebbe provvedere a definire un quadro unitario tra i compiti della Cabina di regia e quelli del Dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione.

Il deputato Antonio BOCCIA, *relatore*, rileva in proposito che la rivisitazione della funzionalità delle strutture organizzative è già attualmente prevista dalla normativa vigente, per cui non ritiene necessario integrare in tal senso la sua proposta di parere, che invece indica solo

gli aspetti innovativi della disciplina contenuta nello schema di regolamento. Giudica pertanto sufficiente che il suddetto rilievo rimanga agli atti della Commissione, posto che su di esso concordano, in sostanza, i componenti della medesima.

Il senatore Franco DEBENEDETTI concorda con il relatore sull'opportunità di non procedere ad una espressa integrazione della proposta di parere da lui presentata anche per quel che riguarda il riferimento alla rivisitazione della funzionalità delle strutture organizzative esistenti, fermo restando che tale esigenza risulta essere stata condivisa dal relatore e dalla Commissione.

Il senatore Michele FIGURELLI fa presente di non aver presentato propri emendamenti alla proposta di parere formulata dal relatore, essendosi trovato d'accordo con i contenuti della relazione introduttiva e con quelli degli interventi del sottosegretario Macciotta. Giudica peraltro opportuno modificare la proposta di parere del relatore su un aspetto specifico: occorrerebbe infatti che la relazione che la Cabina di regia è tenuta a presentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello schema di regolamento in esame, sia trasmessa non alla Conferenza Stato-Regioni, ma alla Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, disciplinata dal decreto legislativo n. 281 del 1997: in tal modo si faciliterebbe il coinvolgimento di tutte le autonomie locali nel processo di utilizzo dei fondi comunitari.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA ribadisce l'apprezzamento per il lavoro compiuto dal relatore, concordando altresì con le precisazioni contenute nell'emendamento Debenedetti n. 1: l'esigenza che questo sottolinea costituisce infatti un aspetto che può ritenersi acquisito sia dalla Commissione che dal Governo.

In merito all'intervento del senatore Figurelli, ne condivide lo spirito facendo presente che il Governo, nell'azione di partenariato, ha cercato di coinvolgere tutti i livelli istituzionali, incluse le autonomie locali infraregionali. Occorre tuttavia considerare che le regioni tendono a sottolineare il fatto che il partenariato riguarda formalmente solo lo Stato e le regioni; spetta poi a queste ultime coinvolgere le altre autonomie locali. La modifica proposta dal senatore Figurelli, pur rispondendo ad una giusta esigenza, non appare opportuna poichè interviene nell'ambito dei poteri propri delle regioni.

Il senatore Michele FIGURELLI, pur concordando con lo spirito dell'intervento testè svolto dal sottosegretario Macciotta, non ritiene che l'integrazione alla proposta di parere del relatore da lui auspicata sia tale da originare particolari problemi quanto al rapporto tra regioni ed altri enti locali: il coinvolgimento della Conferenza unificata riguarda infatti un momento di carattere esclusivamente informativo.

Il deputato Antonio BOCCIA, *relatore*, ritiene che l'esigenza sottolineata dal senatore Figurelli sia condivisibile nella sostanza. La Cabina

di regia costituisce infatti, come in più occasioni ha avuto modo di ribadire, un organismo di servizio alle altre amministrazioni: non solo la Conferenza unificata, ma anche un singolo sindaco ha perciò diritto a ricevere dalla Cabina di regia le informazioni che ritenga necessario acquisire. Fa tuttavia presente che il regolamento in esame non può certo modificare le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 430 del 1997: dal momento che quest'ultimo stabilisce espressamente che la Cabina di regia interloquisce non con la Conferenza unificata ma unicamente con la Conferenza Stato-regioni, non ritiene perciò possibile modificare lo schema di regolamento nel senso auspicato dal senatore Figuerelli, benchè sia evidente che anche i comuni e le province saranno chiamati a rapportarsi con la Cabina di regia.

Propone pertanto che la Commissione approvi la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale,

esaminato lo schema di regolamento recante «organizzazione e funzionamento della cabina di regia nazionale», di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

giudicata valida l'intelaiatura del provvedimento;

valutata l'opportunità di specificare in modo organico, completo e definitivo le finalità, le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia, anche rispetto a quanto previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;

confermato che deve essere evitata ogni possibile sovrapposizione tra i compiti di promozione di iniziative per la migliore e più efficace utilizzazione dei fondi strutturali spettanti, da un lato, alla Cabina di regia e i compiti di amministrazione attiva e di gestione spettanti, dall'altro, al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

considerato essenziale, per il compiuto perseguimento delle finalità cui tende la Cabina di regia, favorire il migliore coordinamento tra la stessa e le strutture interessate alla rapida e completa gestione ed utilizzazione dei fondi strutturali dell'Unione europea;

ritenuto fondamentale dotare la Cabina di regia di una segreteria tecnica altamente qualificata e di un'appropriata struttura organizzativa di supporto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 2, sia prevista una cadenza semestrale per la trasmissione delle informazioni ivi indicate;

b) all'articolo 2, sia resa organica e completa la specificazione delle competenze della cabina di regia in relazione alla normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e all'artico-

lo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e sia previsto, inoltre, che essa:

1. «effettua studi comparati sulle procedure nazionali di utilizzazione dei fondi comunitari con quelle in vigore negli altri Stati e presso gli organismi dell'Unione europea e sugli effetti a livello nazionale dell'impiego dei fondi comunitari, con la elaborazione di proposte, sulla base dei risultati accertati, di linee programmatiche e procedurali più efficaci»;

2. «utilizza le informazioni fornite dalle Ragionerie provinciali dello Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38».

c) All'articolo 3:

1. sia resa organica e completa la disciplina del funzionamento della cabina di regia in relazione alla normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e all'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1998, n.38 (per esempio composizione e nomine);

2. siano precisate le competenze del collegio (articolo 6, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998).

d) All'articolo 4:

1. sia soppressa la previsione di cui all'ultima parte della lettera d), in quanto i compiti di «vigilanza sul personale» sono attribuiti dai decreti legislativi n. 80 del 1998 e n. 29 del 1993 al dirigente dell'ufficio;

2. sia prevista la partecipazione del Presidente alle riunioni dei Comitati di sorveglianza nazionale e regionali;

3. sia prevista, se invitato, la partecipazione del Presidente alle riunioni del CIPE.

e) All'articolo 5:

1. sia richiamata la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo n. 430 del 1997;

2. sia eliminato, a proposito del trattamento economico degli esperti dirigenti interni, lo scostamento dalla previsione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 marzo 1998, n. 80;

3. sia chiarita, anche ai fini fiscali e contributivi, la natura giuridica degli «incarichi» concernenti gli esperti esterni alla pubblica amministrazione, in quanto la previsione dell'attribuzione di un «trattamento economico» con i riferimenti «al tempo pieno» ed «al tempo parziale» fanno presumere che si tratti di contratti di assunzione a tempo determinato (con orari di servizio e di lavoro prestabiliti) o di convenzioni, ma non di incarichi «professionali».

f) All'articolo 6, siano aggiunte, infine, le seguenti parole: «che provvede, nell'ambito dei fondi assegnati, alla gestione finanziaria ed amministrativa nonché alla vigilanza sul personale»;

con le seguenti raccomandazioni:

a) aggiungere all'articolo 1, alla fine del comma 1, le seguenti parole: «anche coordinandola con le altre strutture ministeriali»;

b) raccordare la previsione dell'articolo 1, comma 3, «ai fini della determinazione della quota del fabbisogno nazionale necessaria al finanziamento dei fondi comunitari»;

c) sostituire all'articolo 2 la lettera c) con la seguente: «promuove iniziative rivolte a migliorare l'utilizzo dei fondi comunitari, anche per favorire un positivo interscambio di informazioni e di esperienza con convegni, seminari ed incontri di amministratori e dirigenti, collaborando, a tal fine, con i Ministeri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

d) prevedere, all'articolo 3, comma 6, in fine, che «ai componenti estranei alla pubblica amministrazione spetta il trattamento di missione fissato per la dirigenza generale»;

e con la seguente osservazione:

se, come si ritiene, debba essere fatto, per chiarezza e semplificazione normativa, in occasione del regolamento in esame, nel quadro della normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, una sorta di «testo unico» concernente la cabina di regia, esaudite le condizioni sopra poste nella prima parte della lettera b) e nel punto 1. della lettera c), si valuti, conseguentemente, l'opportunità di sopprimere l'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, con l'integrazione testè illustrata dal relatore.

La seduta termina alle ore 13,25.

SOTTOCOMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1998

27^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(3432) *Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dedoni ed altri; Massidda ed altri: parere favorevole.

